

13 AGOSTO 2025

I beni culturali esposti dalla digitalizzazione: ma è davvero tutto oro ciò che luccica? Uno sguardo sui beni e sui “mali” culturali della rivoluzione digitale

di Antonio Mitrotti

Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Perugia

I beni culturali esposti dalla digitalizzazione: ma è davvero tutto oro ciò che luccica? Uno sguardo sui beni e sui “mali” culturali della rivoluzione digitale *

di Antonio Mitrotti

Docente a contratto di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Perugia

Abstract [It]: La dottrina più esperta nello studio dei beni culturali ha arato con grande proficuità nel solco della disciplina giuridica del fenomeno di digitalizzazione del patrimonio culturale, con risultati importanti per chi voglia alzare lo sguardo verso le possibili diramazioni della rivoluzione digitale in atto. Tuttavia, non tutti i tralci di una vite sono positivi: la potatura serve a gestire la crescita. Così, sarebbe ingenuo pensare che la riproduzione virtuale di un bene sia priva di conseguenze negative. Sotto la lente del diritto pubblico, il contributo offre riflessioni sui “beni” culturali esposti dalla riproduzione digitale e sui “mali” culturali mascherati nell’attuale disciplina della digitalizzazione del patrimonio nazionale. L’obiettivo è mettere in guardia dalla pericolosità di incidenti negativi nascosti nell’ascesa ordinamentale della digitalizzazione della cultura, sensibilizzando dottrina e operatori.

Title: Cultural Heritage exposed by digitization: but is all that glitters really gold? A look at the cultural goods and “evils” of the digital revolution.

Abstract [En]: The most experienced doctrine in the study of cultural heritage has worked with great success in the furrow of the legal discipline of the phenomenon of digitizing cultural heritage, achieving important results for those who wish to look toward the possible branches of the ongoing digital revolution. However, not all vine shoots are beneficial: pruning serves to manage growth. Likewise, it would be naïve to think that the virtual reproduction of a cultural asset is free from negative consequences. Through the lens of public law, this contribution offers reflections on the “goods” of cultural heritage revealed by digital reproduction and on the “evils” concealed within the current regulation of digitizing the national heritage. The aim is to warn of the dangers of negative incidents hidden within the legal rise of cultural heritage digitization, raising awareness among scholars and practitioners alike.

Parole chiave: Beni culturali, mali culturali, digitalizzazione, patrimonio culturale, intelligenze artificiali, genius loci, diritti fondamentali.

Keywords: Cultural heritage, cultural evils, digitalization, cultural heritage, artificial intelligence, genius loci, fundamental rights.

Sommario: 1. Alcune considerazioni sulle matrici giuridiche della “riproduzione” digitale dei beni culturali in Italia - 2. I “mali” culturali derivanti dalla digitalizzazione - 3. Il primo “male”: l’indebolimento del genius loci - 4. Una seconda controindicazione: l’alterabilità dell’interesse culturale oggetto del bene digitalizzato - 5. Il terzo “male”: la dilagante esternalizzazione dei servizi digitalizzati sfata il mito di una sostenibilità culturale - 6. Un’ulteriore controindicazione esistente: la vulnerabilità dei diritti fondamentali dinanzi all’uso delle Intelligenze Artificiali nel patrimonio culturale - 7. Il quinto “male”: l’informatizzazione tecnologica come sottile viatico di una promiscuità giuridica tra il riconoscimento culturale di un bene digitalizzato ed il piano delle tutele industriali - 8. Osservazioni conclusive.

* Articolo sottoposto a referaggio.

1. Alcune considerazioni sulle matrici giuridiche della “riproduzione” digitale dei beni culturali in Italia.

Tra gli esperti nel settore dei beni culturali (da tempo) è stato messo a fuoco come «*la digitalizzazione del patrimonio, l'uso delle banche dati, le modalità di accesso e di fruizione del patrimonio digitalizzato costituiscono un tema non nuovo, ma già ampiamente discusso in questo primo ventennio del nuovo secolo. Certamente, però, la discussione su questi aspetti ha ricevuto un sovrappiù di attenzione in occasione del lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, che ha determinato, come è noto, un'accelerazione dei processi di digitalizzazione e di accesso/fruizione on line già in atto*»¹.

In effetti, l'attenta dottrina sui profili caratterizzanti la digitalizzazione del patrimonio culturale possiede i meriti di aver messo in luce (con chiarezza) come le tappe dell'occorsa rivoluzione tecnologica sui beni culturali posseggano radici risalenti: esattamente rinvenibili nel solco di “fondamenta” normative che, in realtà, affondano le matrici giuridiche lungo una via ben nota e «*delineata sin dal 2006 con una serie di raccomandazioni con cui la Commissione [Europea] incoraggia[va proprio] la digitalizzazione e l'accesso online del materiale culturale, di pubblico dominio o protetto da diritti di proprietà intellettuale, presente presso biblioteche, archivi e musei*»².

¹ P. CARPENTIERI, *Digitalizzazione, banche dati digitali e valorizzazione dei beni culturali*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2020, p. 263.

Più in generale, coloro i quali desiderassero approfondire i vari ed eterogenei profili dischiusi nel rapporto tra la digitalizzazione ed i beni culturali potrebbero consultare *ex multis* in dottrina le riflessioni di A. SPAZIANTE (a cura di), *Il futuro della memoria: la trasmissione del patrimonio culturale nell'era digitale*, CSI-Piemonte, 2005; A. ORIOLO, *Patrimonio digitale: guidelines internazionali e strategie dell'Unione europea di accessibilità, diffusione e protezione dei beni culturali e scientifici nell'era digitale*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. 2/2010, pp. 433-453; S. GRASSI, *Tutela e fruizione del patrimonio culturale*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, n. 4/2012, pp. 307-317; S. CASSESE, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 7/2012, pp. 781-782; S. SILVERIO, *Spunti sulle “nuove” modalità fruibili e diffusive del contenuto culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 1/2013, pp. 1-8; F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, n. 5/2016, pp. 505-526; A. LAZZARO, *Innovazione tecnologica e patrimonio culturale tra diffusione della cultura e regolamentazione*, in *Federalismi.it*, n. 24/2017, pp. 1-26; A. BARTOLINI, *Il bene culturale e le sue plurime concezioni*, in *Diritto Amministrativo*, n. 2/2019, pp. 223-247; P. FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, in *Persona e Amministrazione*, n. 2/2019, pp. 245-301; D. DONATI, *La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela delle opere d'ingegno*, in *Persona e Amministrazione*, n. 2/2019, pp. 323-337; M. A. CABIDDU, *Diritto alla bellezza*, in *Rivista AIC*, n. 4/2020, pp. 367-385; C. VENTIMIGLIA, *Cultura e amministrazione nella transizione digitale*, Bari, Cacucci Editore, 2021; M. IPPOLITO, *Il Patrimonio Digitale della Cultura: un'opportunità di fruizione dei beni culturali “senza barriere”*, in *Persona e Amministrazione*, n. 2/2021, pp. 751-772; M. A. CABIDDU, *Bellezza. Per un sistema nazionale*, Napoli, Doppiovoce, 2021; A. PAPA, *Le prospettive di un cambio di paradigma nella definizione del patrimonio culturale “europeo”*, in *Federalismi.it*, n. 4/2022, pp. 732-745; A. L. TARASCO - R. MICCÙ, *Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022; M. CROCE, *La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell'arte e prospettive*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 2/2023, pp. 179-201; M. L. SICILIANO, *Il patrimonio culturale digitale. Le nuove frontiere della valorizzazione e fruizione nell'ottica dello sviluppo intergenerazionale*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2023, pp. 457-480; A. CARIOLA, *Lo Stato culturale. Prime riflessioni sul tema*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2024, pp. 35-49; R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, pp. 251-261; L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, pp. 1350-1360; A. ANSELMO - G. LEMME - M. MIDIRI (a cura di), *Il patrimonio culturale. Tutele, innovazione digitale, transizione ecologica*, Milano, Giuffrè, 2025.

² R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 251.

Infatti (sul punto), la spinta dell'Unione Europea può ritenersi significativa (per non dire “determinante”) nel percorso di progressiva conversione digitale del patrimonio culturale in Italia: al riguardo basterebbe semplicemente focalizzare i contenuti di una celeberrima raccomandazione (2021/1970) attraverso cui la Commissione ha promosso la nascita «*di uno spazio europeo dei dati per il patrimonio culturale*»³.

Del resto (a mente dell'articolo 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) rientra nel campo delle competenze unionali lo svolgimento di azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'attività degli Stati Membri nei settori della cultura e del turismo: che tramite gli strumenti della digitalizzazione potrebbero cementare la conservazione di un patrimonio comune, di certo, fondamentale nel processo di crescita (e di rafforzamento) dell'integrazione europea nonché delle pertinenti finalità istituzionali.

In quest'ottica, a ben riflettere, un'implicita copertura normativa («pattizia») dello sviluppo digitale nello spazio europeo dei beni culturali può ritenersi consacrato (a nostro avviso) nel primo e secondo comma dell'articolo 167 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che (con gravido senso) dispone - proprio - che «*l'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati Membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare e, se necessario, ad appoggiare ed integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; - scambi culturali non commerciali; - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo*». Sennonché risulta di facilissima intuibilità cogliere un punto di collegamento tra la digitalizzazione ed i profili culturali tutelati dal diritto europeo.

Giacché il miglioramento della conoscenza (e diffusione) della cultura e della storia dei popoli europei, oggi, riesce (sempre più) a svilupparsi nell'eurozona mediante la via dei “nuovi” strumenti digitali, delle pertinenti tecnologie, *in unum* ad ogni riconnesso sviluppo artificiale dei mezzi utilizzabili (compreso il crescente ricorso alle Intelligenze Artificiali - via via - applicabili al settore dei beni culturali).

A tacere oltre tutto delle potenzialità dischiuse nella digitalizzazione rispetto alla conservazione (ed alla salvaguardia) del patrimonio culturale europeo, come pure in riferimento alla promozione degli scambi culturali “non commerciali” in Europa, senza escludere (nondimeno) l'importanza dei mezzi digitali per la semplificazione (e la proliferazione) delle creazioni artistiche e letterarie nell'eurozona.

³ R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 251. Qui l'Autrice peraltro tiene a puntualizzare nella nota numero 2 che «*la raccomandazione 2021/1970/UE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1970&from=EN) è stata preceduta dalla raccomandazione 2011/711/UE sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale [...], che ha sostituito la precedente raccomandazione 2006/585/Ce sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0585)*».

Cosicché partendo dal classico principio di attribuzione enucleato nei Trattati (oggetto di un'estensione palpabile tramite i, così detti, poteri impliciti⁴) si può comprendere (bene) su quali basi a livello europeo siano stati «*fissati obiettivi, finali ed intermedi, ben precisi anche se privi di carattere prescrittivo: l'obiettivo ultimo da raggiungere entro il 2030 è la digitalizzazione in 3d di tutto il patrimonio culturale a rischio e il 50% dei monumenti, edifici e siti culturali più visitati fisicamente, mentre l'obiettivo intermedio, entro il 2025, è la digitalizzazione del 40% degli obiettivi globali*»⁵.

Peraltro, come abbiamo già sottolineato, «*un'accelerazione imprevista verso la digitalizzazione si è [...] avuta con la pandemia da Covid19 che, oltre a far emergere l'utilità dell'accesso digitale ai contenuti culturali, ha portato all'adozione del programma di sovvenzioni Next Generation EU, cui ha fatto seguito in Italia l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del 2021*»⁶.

In particolare, nella Repubblica italiana i titoli statali di legislazione in materia di tutela dei beni culturali⁷ si sono contraddistinti finora per i meritori sforzi di un'attuazione unitaria e quanto più “omogenea” della

⁴ Sulla portata dei poteri impliciti si rimanda - *ex multis* - alle pregevoli ricostruzioni sviluppate in A. ANZON, *La delimitazione delle competenze dell'Unione Europea*, in *Diritto Pubblico*, n. 3/2003, pp. 787-808; G. GAJA, *Introduzione al diritto comunitario*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2007, pp. 85-89; U. VILLANI, *Istituzioni di diritto dell'Unione Europea*, Bari, Cacucci Editore, 2008, p. 45 ss.; F. PALERMO, *I mutamenti costituzionali informali dell'Unione Europea*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, n. 4/2009, pp. 1748-1763; R. BIN - G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 104; C. DEODATO, *Gli incerti ed elastici confini delle attribuzioni dell'Unione Europea: la debole applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità*, in *Federalismi.it*, n. 24/2018; G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione Europea*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 50 ss.

⁵ R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 252.

⁶ R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 252.

⁷ Com'è noto (ad esito della celeberrima revisione del *Titolo V* nella *Parte II* della Costituzione italiana) lo Stato è titolare di legislazione esclusiva in materia di «*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*»: ai sensi del vigente articolo 117, comma secondo (lettera s) della Carta repubblicana. Per l'esattezza, si tratta di una vera e propria competenza “finalistica”, anche definita in dottrina come espressione di una «*materia non materia*» ossia una materia funzionalmente “trasversale” rispetto ad altre materie (suscettibili di sovrapposizioni ed intrecci). Sul punto appare significativo rimandare alle preziose riflessioni di G. FALCON, *Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 6/2001, pp. 1247-1271; B. CARAVITA, *La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra Repubblica e Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2002, p. 71 ss.; A. D'ATENA, *Materie legislative e tipologia delle competenze*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2003, pp. 15-24; S. MANGIAMELLI, *Sull'arte di definire le materie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 1/2003, pp. 337-344; G. SCACCIA, *Le competenze legislative sussidiarie e trasversali*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2004, pp. 461-500; F. SORRENTINO, *Riflessioni sulle materie trasversali*, in *Rassegna giuridica dell'energia elettrica*, n. 3/2005, pp. 525-528; G. ARCONZO, *Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma del Titolo V*, in N. ZANON - A. CONCARO (a cura di), *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 181-241; F. BENELLI, *La «smaterializzazione delle materie». Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 2006; D. MESSINEO, *Competenze finalistiche concorrenti e giudizio costituzionale: sindacato teleologico vs limite dei principi*, in *Le Regioni*, n. 3-4/2007, pp. 543-572; E. BUOSO, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, n. 1/2008, pp. 61-90; R. BIN, *Prevalenza senza criterio*, in *Le Regioni*, n. 3-4/2009, pp. 618-623; C. MAINARDIS, “*Materie*” trasversali statali e (in)competenza regionale, in *Le Regioni*, n. 5/2010, pp. 1128-1135; G. GARZIA, *Emergenze ambientali, azione amministrativa e bonifica dei siti contaminati*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, n. 3/2015, pp. 1-28; A. PICARONE, *Le materie trasversali tra problematiche interpretative e riforme mancate*, in *Astrid Rassegna*, n. 8/2017; A. MITROTTI, *La capriola dell'interesse nazionale, da clausola di supremazia a criterio di prevalenza: ma le unitarie esigenze di uniformità legislativa statale permangono e il Consiglio di Stato lo conferma in materia*

disciplina europea sulla digitalizzazione del patrimonio culturale: nel pindarico equilibrio tra le esigenze peculiari (e «tipiche»⁸) di ciascun bene culturale in Italia (nonché di ogni relativa “tipologia” isolabile nel patrimonio della Nazione) da un lato e dall’altro lato l’obiettivo uniforme di un identico ed unico canone di riproduzione digitale dei beni culturali.

Per il vero, non andrebbe sottovalutata - mai - la conciliabilità (e compatibilità) tra la “natura” culturale di un bene e le necessità occorrenti alla sua digitalizzazione: infatti non è affatto detto che le due cose convergano - sempre - verso l’obiettivo della conservazione (o, nondimeno, della valorizzazione) della culturalità del patrimonio. Poiché conservare la «materia» di un bene in formato digitale non sempre vuol dire (automaticamente) tutelarne il valore culturale⁹. Se ci fermassimo a riflettere a tutto tondo (in verità) verrebbe in mente come l’esposizione digitalizzata dei beni culturali si configuri soltanto come una delle - possibili - forme di protezione del patrimonio culturale: che tramite esposizioni digitali potrebbe essere “tutelato” nella sua più ristretta accezione immaginabile, secondo una chiusura fisica rispetto ai fruitori del (classico) mondo “analogico” ovvero sia al riparo dalle potenziali criticità antropiche e con ipotizzabili alleggerimenti per l’Amministrazione sul piano dei costi di una concreta e quotidiana cura (di fatto legata ad ogni riconnessa attività per la gestione). Ma ciò (si stia molto attenti!) non esaurirebbe *in toto* il senso (costituzionale ed amministrativo) della funzione di tutela dei beni culturali nell’ordinamento vigente.

Cheché se ne voglia dire (e da qualsiasi punto di vista si intenda analizzare il fenomeno) ci pare difficile sostenere che la digitalizzazione del patrimonio culturale sia «causalmente» capace di rispondere in modo diretto al peculiare compito di *«impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale»*¹⁰. Non vi è un rapporto di causalità, infatti, tra l’esposizione digitale di un bene e l’impedimento

ambientale, in Osservatorio AIC, n. 1/2018, pp. 1-6; G. FERRAIUOLO, *Materie trasversali e leale collaborazione*, in *Federalismi.it*, n. 25/2022, pp. 25-48.

⁸ Del resto «ogni bene culturale possiede, in sé, sia una dimensione tipicamente ‘individuale’ - legata, cioè, alle radici ed alla cultura del territorio e della comunità locale in cui è nato ed è radicato - che un’indole squisitamente ‘collettiva’, di specifica appartenenza, vale a dire, al complessivo patrimonio storico ed artistico dell’intera Nazione» A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coningio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 32.

⁹ Sul significato sotteso alla tutela dei beni culturali nell’ordinamento italiano si leggano (*ex plurimis* in dottrina) le brillanti analisi sviluppate nei contributi di F. S. MARINI, *La tutela costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 1998; F. S. MARINI, *Profili costituzionali della tutela dei beni culturali*, in *Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza*, n. 7/1999, pp. 633-664; C. BARBATI, *Tutela e valorizzazione dei beni culturali dopo la riforma del Titolo V: la separazione delle funzioni*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 2/2003, pp. 145-150; A. CATELANI, *Valorizzazione economica e tutela giuridica dei beni culturali*, in *Rassegna Parlamentare*, n. 3/2003, pp. 565-581; S. FOÀ, *Il restauro è espressione della tutela dei beni culturali: la disciplina normativa è solo statale*, in *Il Foro Amministrativo - C.d.S.*, n. 2/2004, pp. 361-364; S. CAVALIERE, *Riflessioni per una “composizione” del “contrasto” fra tutela e valorizzazione dei beni culturali*, in *Giustizia Amministrativa*, n. 4/2007, pp. 686-700; P. GROSSI, *Appunti per un corso sulla tutela giuridica dei beni culturali*, Roma, La Sapienza Editrice, 2008; P. DE MARTINIS, *Da una tutela “relativa” ad una tutela “reale” dei beni culturali*, in *Cultura e Diritti*, n. 2-4/2015, pp. 59-71; S. MABELLINI, *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, Giappichelli, 2016; E. CREMONA, *La tutela giuridica dei beni culturali tra interesse pubblico e interessi privati*, in *Studi Senesi*, n. 2/2021, pp. 371-427; M. MALO - F. MORANDI (a cura di), *Declinazioni del patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2022; A. BARTOLINI, *Quale tutela per il diritto all’immagine dei beni culturali? (riflessioni sui casi dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e del David di Michelangelo)*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 2/2023, pp. 138-145.

¹⁰ C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in Diritto.

del degradarsi (naturale e fisiologico) di quel bene stesso (che per essere protetto in senso fisico necessita di azioni mirate e diverse dalla “digitalizzazione”). Né risulterebbe corretto attribuire al fenomeno digitale l’automatismo di effetti qualificanti dell’attività di tutela dei beni culturali in Italia, perché non dovremmo (per nulla) confondere l’uso degli strumenti tecnologici con le finalità della tutela del patrimonio culturale. Il che può cogliersi nella misura in cui la pratica del “dover” digitalizzare un bene di per sé poggia su dei presupposti di disciplina non del tutto coincidenti con i motivi giuridici della «*preservazione della “memoria della comunità nazionale” (art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 42 del 2004)*»¹¹: tanto è vero che sul piano del diritto pubblico non esiste il margine di combacianti sovrapposibilità tra il regime della digitalizzazione dei beni culturali e «*l’accertamento o la verifica della effettiva sussistenza dell’interesse culturale che queste cose possono presentare e, dunque, di quel carattere dal quale consegue la loro sicura appartenenza al “patrimonio culturale” (sentenza n. 194 del 2013 [della Corte costituzionale])*»¹².

In altri termini, occorre guardarsi bene dal credere che esista nell’ordinamento una scontata conciliabilità tra la “natura” culturale di un bene e la corrispondente “urgenza” (strisciante) di una sua digitalizzazione. Parimenti, non potrebbe escludersi di fatto l’origine di effetti distorcenti nel rapporto tra la culturalità del patrimonio e la sua riproduzione digitale: la qual cosa vale specialmente nel caso in cui si trattasse di un valore immateriale sottoposto all’efficacia di “materializzazioni” digitalizzate. Perché, a ben riflettere, il passaggio dal piano immateriale della cultura alla sfera (tangibile) dei tecnologici supporti digitalizzati potrebbe rivelarsi, potenzialmente, pericoloso nell’alveo di una genuina trasmissione storica dell’interesse culturale - in natura - dematerializzato.

Si ragiona di alcuni aspetti intorno ai quali non ci pare vi sia una “piena” consapevolezza nella disciplina giuridica sulla digitalizzazione del patrimonio culturale: dal che si apre un ventaglio di profili che (perciò) ci sembra interessante approfondire, in questa sede.

Per giunta (se scavassimo fino in fondo nel solco delle rapide premesse tratteggiate, sinora, sulle matrici giuridiche del fenomeno digitale del patrimonio culturale) non potremmo trascurare, oggi, come a livello nazionale le misure adottate per l’attuazione della disciplina europea sembrerebbero piegate più verso lo scopo di un appagamento delle soluzioni tecniche per superare l’articolazione settoriale e territoriale dei sistemi informativi sui beni culturali: l’approccio è “meccanico” e - in altri termini - rinuncia a calarsi nella prospettiva di strategie digitali “ritagliabili” ed adattabili sul valore «particolare» di ogni elemento culturale (di volta in volta) preso in considerazione.

È innegabile - d’altronde - che digitalizzare il Colosseo sarebbe cosa (ben) diversa da un intervento di digitalizzazione su “La Primavera” di Botticelli (sotto più profili, non solo tecnici).

¹¹ C. cost., sent. 28 febbraio 2022, n. 45, par. 2 del Considerato in Diritto.

¹² C. cost., sent. 28 febbraio 2022, n. 45, par. 2 del Considerato in Diritto.

Fra l'altro, tanto più differente sarebbe pensare ad una riproduzione digitale dei beni culturali di "tipo" immateriale che sono incorporei (per pacifica definizione, di comune esperienza) e perciò riproducibili in «versione» digitalizzata con notevoli difficoltà (e con elevatissimi pericoli per l'autenticità dell'oggetto trasmesso), soprattutto sotto il peculiare profilo dell'interesse culturale in sostanza protagonista di una concreta tutela ossia di una "conservazione" nel tempo che (si badi) deve rimanere (sempre) fedele rispetto alla propria identità, anche nei confronti delle future generazioni¹³ del Paese.

Ed invece la nostra impressione è che nella Repubblica italiana il più importante strumento attuativo della disciplina europea sulla digitalizzazione dei beni culturali vada in direzione (del tutto) opposta alla via di una salvaguardia del «genius loci»¹⁴ di ogni bene culturale contraddistinguente il patrimonio della Nazione. Per farsi un'idea adeguata è necessario un inquadramento dell'impianto normativo (e del conseguente assetto amministrativo) posto in essere in Italia per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169.

Balza all'occhio come in materia di digitalizzazione dei beni culturali sia stato (proprio) il Presidente del Consiglio dei Ministri ad aver adottato un Decreto di disciplina regolamentare: che incarna il ricorso ad una fonte del diritto di rango secondario in diretta attuazione (ed esecuzione) dell'articolo 95 della Carta costituzionale che, in effetti, attribuisce al "Primo Ministro" il gravido ruolo del mantenimento «dell'unità di indirizzo politico ed amministrativo», nonché di promozione e coordinamento dell'attività dei Ministri.

¹³ Del resto, proprio «*Patrimonio e Nazione nell'art. 9 [della Costituzione italiana] sono termini che si implicano reciprocamente, disegnando una relazione biunivoca e solidaristica tra generazioni: 'conserva e valorizza per trasmettere, in modo tale che ne risulti accresciuta la conoscenza nei singoli e nella comunità, e ne derivi il libero sviluppo della persona umana'. Non è certo priva di significato, e non fa altro che valorizzare e riempire di contenuto la scelta operata nel momento fondativo del nostro ordinamento democratico, quell'opinione secondo cui: "ogni singola Nazione ed i suoi cittadini possono sostenere lo 'sviluppo' solo se, da una parte, l'eredità culturale venga retrospettivamente tutelata mediante specifiche clausole di tutela e di identità (es. tutela dei beni culturali nazionali) ... e, dall'altra, qualora si elabori in prospettiva uno sviluppo (ulteriore) dell'elemento culturale: attraverso i fini educativi, i diritti culturali di partecipazione e di accesso ... culminando in un concetto pluralistico di cultura"» P. MARZARO, *Nuove dinamiche e antichi doveri nel sostegno e nella promozione della cultura: dalle radici della questione museale ai diritti delle generazioni future*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 2/2019, p. 9.*

¹⁴ Per approfondimenti sul punto si rinvia *ex plurimis* in dottrina (e senza pretese di esaustività nel riferimento) alle pregevoli analisi offerte nei contributi di F. S. MARINI, *Profili costituzionali della tutela dei beni culturali*, in *Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza*, n. 7/1999, pp. 633-664; F. S. MARINI, *Lo Statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2002, *passim*; C. NORBERG-SCHULZ, *Genius Loci. Paesaggio. Ambiente. Architettura*, Milano, Electa, 2003; F. COCOZZA - P. RONCARATI, *I "Parchi letterari". Particolari "luoghi della memoria" alla ricerca di tutela e valorizzazione?*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 3-4/2003, pp. 581-611; L. LAZZARETTI, *Città d'arte e musei come "luoghi di significati": una possibile risposta alle sfide della "surmodernità"*, in *Economia e Politica Industriale*, n. 1/2005, pp. 65-88; R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, Giappichelli, 2010, *passim*; E. A. IMPARATO, *Identità culturale e territorio tra Costituzione e politiche regionali*, Milano, Giuffrè, 2010; F. BEVILACQUA, *Genius Loci. Il Dio dei luoghi perduti*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010; S. PEDONE - M. TEDESCHINI (a cura di), *Genius Loci*, Milano - Udine, Mimesis, 2017; S. BUDELLI, *Genius loci: conoscenza e valorizzazione*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, pp. 30-32; S. CHIODI, *Genius Loci. Anatomia di un mito italiano*, Macerata, Quodlibet, 2021; A. QUADRIO CURZIO, *Il Genius Loci Linceo a Palazzo Corsini*, Roma, Bardi Edizioni, 2021; M. A. CABIDDU, *La società del "bellestere" e il suo sistema*, in *Rivista AIC*, n. 3/2022, pp. 14-34; S. AMOROSINO, *La valenza materiale ed immateriale dei paesaggi urbani di rilievo storico*, in *Urbanistica e Appalti*, n. 1/2023, pp. 27-31; G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, in *Persona e Mercato*, n. 2/2024, pp. 325-332.

Persino da quest'angolazione prospettica - in verità - affiorano lo spirito e la *ratio* delle misure deliberate, sinora, in Italia per attuare la disciplina europea sulla digitalizzazione del patrimonio culturale: laddove emerge (sempre) - con forza - la funzione di indirizzo e coordinamento nel settore dei programmi digitali sui beni culturali, unitamente ad uno sforzo - crescente - per la realizzazione di progetti digitali comuni ed «interoperabili», al fine di un'unica catalogazione di interesse “culturale”.

A tal uopo le prescrizioni espresse dall'articolo 33 contemplato nel D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, hanno costituito un apposito “*Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library)*”: introdotto (si stia attenti) come un Ufficio del Ministero della Cultura dotato di una «*autonomia speciale*» (segnatamente di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile).

Si tratta di un punto significativo (per l'ordinamento dei beni culturali) da leggere *in unum* all'articolo 35 (rubricato «*Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library*») del D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 che ha specificato in cosa consistano le funzioni materialmente esercitabili dal nuovo Ufficio.

Senonché le disposizioni *ex articolo* 35 del D.P.C.M. n. 169/2019 hanno precisato che «*l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, di seguito «Digital Library», cura il coordinamento e promuove programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero. A tal fine elabora il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale e ne cura l'attuazione ed esprime parere obbligatorio e vincolante su ogni iniziativa del Ministero in materia. Il direttore della Digital Library, in particolare: a) cura il coordinamento in materia di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di competenza del Ministero, nonché dei censimenti di collezioni digitali e dei servizi per l'accesso on-line, quali siti Internet, portali e delle banche dati; b) verifica lo stato dei progetti di digitalizzazione attuati dagli Uffici del Ministero e monitora la consistenza delle risorse digitali disponibili; c) coordina appositi tavoli tecnici con rappresentanti degli istituti e degli uffici centrali e periferici del Ministero, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale; d) fornisce supporto agli uffici del Ministero e redige accordi tipo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o privati; e) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice. La Digital Library svolge sull'Istituto centrale per gli archivi, sull'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio limitatamente ai profili contabili e finanziari, di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. I direttori di tali istituti sono nominati dal direttore della Digital Library ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001. Le risorse umane e strumentali ai suddetti Istituti dotati di autonomia speciale sono assegnate dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, d'intesa con la Digital Library, con la Direzione generale Organizzazione e con la Direzione generale*

Bilancio. L'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane dipendono, altresì funzionalmente, per i profili di rispettiva competenza, dalla Direzione generale Archivi e dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore».

È impossibile non cogliere il pregnante ruolo di «coordinamento» attribuito alla *Digital Library*: titolare di trasversali funzioni di indirizzo dei programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale che in Italia abbraccia non solo beni di proprietà del Ministero della Cultura, e delle sue articolazioni periferiche, ma (in sostanza) comprende finanche ogni bene culturale di Enti pubblici e privati - per vero - assorbiti dalla “forza” di una leale collaborazione indispensabile ai progetti digitali (pur impregnati di un latente potere conformativo, in astratto, esercitabile dall'Istituto centrale per la digitalizzazione).

In tal senso depone la posizione “incarnata” nella Repubblica dal principale strumento amministrativo adottabile dalla *Digital Library*: cui compete elaborare ed attuare il “*Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale*” (ex articolo 35 del D.P.C.M. n. 169 del 2019) ovvero sia un atto pianificatorio che senza remore può ritenersi fondamentale nell'ordinamento, giacché «funzionalmente» preordinato a definire (ed a scandire) le uniformi «*procedure utili per affrontare le sfide organizzative e metodologiche connesse alla digitalizzazione*»¹⁵ dei beni culturali in Italia. Si tratta di un Piano dagli effetti nevralgici per il settore dei beni culturali.

Il punto può cogliersi soprattutto dopo la celeberrima revisione dell'articolo 41 della Carta repubblicana che (ad onta della Legge costituzionale n. 1/2022) ha assistito ad una rivitalizzazione del ruolo degli atti di programmazione e di pianificazione nei confronti dell'attività economica (sia pubblica che privata).

D'altronde, non può dirsi una casualità la corposa proliferazione recente di atti pianificatori delle attività economiche¹⁶ a macchia d'olio sottoposte ad un indirizzo e coordinamento statale rispetto «*a fini sociali e ambientali*»: i quali (a ben riflettere) per *ratio* logica e sistematica - oggi - non possono non ricollegarsi all'articolo 9 della Costituzione¹⁷ ossia al prezioso sviluppo nella Repubblica *della cultura e della ricerca*

¹⁵ R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 252.

¹⁶ Sul punto *ex plurimis* in dottrina si rimanda (senza pretese di esaustività) alle analisi di S. AMOROSINO, *Note sulle regolazioni delle transizioni “economiche”*, in *Rivista della Regolazione dei Mercati*, n. 1/2022, pp. 198-209; A. ROMEO, *Le misure amministrative per la ripresa e la resilienza economica. Il piano italiano*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2022, pp. 387-400; G. AMATO, *Ben tornato Stato, ma*, Bologna, il Mulino, 2022; S. AMOROSINO, “*Neoprogrammazioni*” pubbliche o private e mercati in trasformazione, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, n. 4/2022, pp. 46-56; A. BARONE, *Il sindacato sugli atti di pianificazione o programmazione, con particolare riferimento al PNRR*, in *Il processo*, n. 2/2023, pp. 383-393; A. SAPORITO, *Verso un ritorno allo “Stato interventista”?*, in *Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online*, n. 1/2024, pp. 112-131; A. BONOMO, *Governare la transizione ecologica: tra nuovi interessi e nuovi conflitti*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 3/2024, pp. 621-637; G. BAROZZI REGGIANI, *La “funzione sociale della tutela dell'ambiente” alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *Federalismi.it*, n. 7/2024, pp. 47-87.

¹⁷ Per approfondimenti sul senso dischiuso nell'articolo 9 della Costituzione italiana appare significativo - qui - rinviare (*ex plurimis* in dottrina e senza pretese di completezza nei suggerimenti) alle preziose analisi di E. SPAGNA MUSSO, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana*, Napoli, Morano, 1961; A. PREDIERI, *Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*, Vol. 2, Firenze, Vallecchi, 1969, pp. 381-428; F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli-Il Foro italiano, Bologna-Roma,

scientifica e tecnica che attraverso la spinta (europea) della digitalizzazione hanno prodotto l'effetto di un silenzioso cambio di «paradigma» ermeneutico nella tutela del patrimonio della Nazione - sempre più - condizionato da una (ossessiva) ricerca di sostenibilità (economica, ambientale e sociale) e perciò interpretato alla stregua di occhi diversi rispetto al passato vissuto, cioè, nell'ottica di un'inedita nonché ineludibile ed uniformante rivoluzione digitale per l'esistenza sostenibile dei beni d'interesse culturale.

Non è un mero e puro caso accidentale (d'altro canto) che l'attenta dottrina si sia soffermata sull'esistenza «delle transizioni gemelle»¹⁸, riferendosi (in particolare) al parallelismo (dinamico) «sussistente tra gli obiettivi di sostenibilità ambientale e quelli legati alla trasformazione digitale»¹⁹: laddove uno dei più sensibili punti di contatto tra le transizioni in corso deve, *in nuce*, rinvenirsi - proprio - nel settore culturale e dei beni culturali giacché l'elemento della culturalità (a ben vedere) è presente sia nell'obiettivo repubblicano di uno sviluppo della ricerca scientifica e tecnica (*ex articolo 9 Cost.*) sia nei fini sociali ed ambientali chiamati ad indirizzare ed a coordinare (sul territorio) le attività economiche oggetto dei programmi determinabili ai sensi della legge (in base all'ultimo comma del revisionato articolo 41 della Carta costituzionale).

Sul punto è impossibile (e sarebbe diabolico) confutare la contemporanea presenza degli interessi culturali tanto nell'*iter* definitorio dei fini sociali ed ambientali (indirizzanti le attività economiche) nel Paese quanto nel processo di evoluzione scientifica e tecnologica della Repubblica italiana. Calati in quest'ottica la sfera dei beni culturali in Italia rivendica quasi un riconoscimento di paternità, sottaciuta, rispetto alle «transizioni

1975; F. S. MARINI, *Lo Statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2002, *passim*; M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006; G. M. FLICK, *L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in *Rivista AIC*, n. 1/2015, pp. 1-9; G. M. FLICK, *L'archeologia "pubblica": ovvero come attuare concretamente l'articolo 9 della Costituzione*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015, pp. 1-12; M. AINIS – M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2015 (specialmente pag. 87 ss.); S. MABELLINI, *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, Giappichelli, 2016, *passim*; T. MONTANARI, *Costituzione italiana: articolo 9*, Roma, Carocci, 2018; M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021, pp. 285-314; E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2022, pp. 1-22; A. ALBISETTI, *Sull'articolo 9 della Costituzione*, in *Diritto e religioni*, n. 1/2022, pp. 48-53; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 1/2022, pp. 127-154; V. GIOMI - P. MILAZZO (a cura di), *Beni culturali e Diritto. Un dialogo giuridico anche alla luce della recente riforma dell'art. 9 Cost.*, Pisa, Pisa University Press, 2024.

¹⁸ F. CAMISA, *Ambiente e tecnologia: l'interconnessione tra le 'transizioni gemelle'*, in *Federalismi.it*, n. 14/2024, pp. 55-75 (specialmente pag. 60 ss.). Sulle così dette "transizioni gemelle" si confrontino - altresì - le interessanti analisi di E. VERDOLINI - C. BELPIETRO, *Giusta transizione ecologica: l'impatto delle tecnologie digitali*, in *Giornale di Diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174/2022, pp. 205-224; U. RONGA, *La sostenibilità ambientale nella transizione ecologica e digitale del PNRR. Un primo bilancio*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1/2023, pp. 1-20; A. MORRONE, *Sul "ritorno dello Stato" nell'economia e nella società*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2023, pp. 269-292; T. TREU, *"Just transition": indicazioni europee e responsabilità italiane*, in *Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale*, n. 3/2023, pp. 441-467; G. M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 05/12/2023, pp. 1-11 (consultabile sul sito di [Questione Giustizia](#)); F. FRACCHIA, *Transizioni: il punto di vista del Diritto Amministrativo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024; M. D'ORSOGNA, *Organizzazioni amministrative e transizioni: le sfide del cambiamento*, in *Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione*, n. 1/2024, pp. 1-21.

¹⁹ F. CAMISA, *Ambiente e tecnologia: l'interconnessione tra le 'transizioni gemelle'*, in *Federalismi.it*, n. 14/2024, p. 60.

*gemelle*²⁰: non è una combinazione che queste transizioni abbiano finito per condizionarsi reciprocamente, anche sulla base (fondamentale) di un comune fattore dischiuso nella «fisionomia» della cultura italiana e per conseguenza nella disciplina caratterizzante il patrimonio culturale della Nazione. Un'oggettiva traccia di queste riflessioni è scolpita - proprio - nel novellato testo degli articoli 9 e 41 della Costituzione che si caratterizza - soprattutto - per la pertinente capacità «di raccogliere sotto le proprie ali i vari temi così sinteticamente evocati e di offrirne una prospettiva comune»²¹ attraverso l'introdotta riferimento (peculiare) all'«interesse delle future generazioni»: che senza dubbio cementifica *pro futuro* gli attuali collegamenti tra la transizione ecologica, la transizione digitale e «lo sviluppo della cultura» esistente nel tessuto (sociale, ambientale, giuridico, politico ed economico) della Repubblica grazie all'eredità tramandata dal patrimonio della Nazione (e dal suo - intimo - significato, profondo e polimorfico).

Com'è stato messo a nudo da Giovanni Maria Flick, «il collegamento tra il passato (il patrimonio storico-artistico) e il futuro (prima visto nel paesaggio; poi ed ora esplicitamente nell'ambiente con le sue potenzialità e implicazioni) si realizza attraverso la cultura; ma anche attraverso il riconoscimento delle possibilità di crescita economica e di occupazione che la testimonianza di quel patrimonio rappresenta per il Paese»²² sotto il profilo evolutivo delle pregiate risorse esistenti in Italia (nel campo sociale, culturale, scientifico, ambientale, ecologico, ecosistemico, economico, politico ed istituzionale).

Sicché, se volessimo sintetizzare al massimo, si potrebbe sostenere che partendo da «matrici» europee la digitalizzazione dei beni culturali ha rinvenuto una piena attuazione a livello nazionale: dove il fenomeno digitale sul patrimonio culturale ha fatto breccia sulla spinta di due pregnanti elementi, segnatamente un elemento esogeno ed uno endogeno alla Repubblica italiana.

Il fattore esogeno rispetto all'ordinamento italiano (come detto, più volte) è rappresentato dalla fervida disciplina giuridica dell'Unione Europea, in effetti, alimentatasi con forte incisività “performante” negli Stati Membri dopo lo scoppio del *Covid-19* e le conseguenti misure del *Next Generation EU*: «cui ha fatto seguito in Italia l'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) del 2021»²³.

Dirimpetto, un forte stimolo endogeno nella Repubblica italiana verso la costruzione di un impianto per la disciplina di digitalizzazione del patrimonio culturale è rinvenibile negli effetti prodotti dalla celeberrima revisione costituzionale del 2022.

²⁰ F. CAMISA, *Ambiente e tecnologia: l'interconnessione tra le 'transizioni gemelle'*, in *Federalismi.it*, n. 14/2024, pp. 55-75 (specialmente pag. 60 ss.).

²¹ P. MARZARO, *Nuove dinamiche e antichi doveri nel sostegno e nella promozione della cultura: dalle radici della questione museale ai diritti delle generazioni future*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 2/2019, p. 8.

²² G. M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 05/12/2023, pp. 4-5 (consultabile sul sito di [Questione Giustizia](#)).

²³ R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 252.

Giacché (a ben vedere) proprio le espresse finalità *sociali ed ambientali* risultanti (con solennità) dalla riforma del testo dell'articolo 41 all'interno della Carta hanno finito per saldarsi in modo sistematico, ed in maniera complementare, con gli obiettivi ed i compiti fissati nelle disposizioni *ex articolo 9* della Costituzione. Per intendersi - qui - risulta opportuno precisare come la cura degli elementi culturali (frutto della fitta sintesi dialettica tra sviluppo, ricerca scientifica e tecnica, cultura e patrimonio storico ed artistico della Nazione) nell'ordinamento ha ricevuto nuovi impulsi ed ulteriori e trasversali forme di "consapevolezze" giuridiche esattamente dalla storica consacrazione superprimaria della tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi, nonché dall'enunciazione costituzionale dei fini *sociali ed ambientali* come importanti limiti *ex lege* programmabili per le attività economiche sul territorio. D'altronde, le tutele per l'ambiente e le finalità sociali ed ambientali in campo economico difficilmente maturerebbero con una seria cognizione di causa senza propedeutici ed integrati regimi sostanziali per il patrimonio della Nazione: che può intendersi quale universalità di "tutti" i beni materiali ed immateriali di interesse culturale (ma anche di valore paesaggistico ed ambientale), financo suscettibili di una rilevanza (ed una "valorizzazione") sotto il profilo economico (dei cespiti - volta per volta - considerati).

Autorevole dottrina ci suggerirebbe, del resto, che *«il dialogo tra passato e futuro, fondato sulla cultura, ci permette di vivere la realtà del presente nella sua complessità. Il nostro rapporto con la bellezza e con la ricchezza del passato e della natura è reso consapevole, possibile ed è sviluppato grazie alla cultura e alla ricerca attraverso la conservazione delle tracce del passato e la tutela dell'ambiente, di fronte ai guasti sempre più irreparabili che esso subisce»*²⁴.

Emblematico al riguardo è un autorevole orientamento del Consiglio di Stato che, particolarmente, dal 2022 (si badi) argomenta la sussistenza di *«uno specifico regime di salvaguardia territoriale delle zone circostanti e limitrofe»*²⁵ ad ogni bene culturale: un approdo che identifica un "fisico" punto di integrazione giuridica tra salvaguardia culturale, paesaggistica, ambientale ed economica nello "spazio" territoriale della Repubblica italiana²⁶.

²⁴ G. M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 05/12/2023, p. 8 (consultabile sul sito di [Questione Giustizia](#)).

²⁵ Cons. Stato, Sezione Sesta, sent. 23/09/2022, n. 8167, par. 3.3 del Considerato in Diritto. Per degli utili commenti in dottrina si rimanda, particolarmente, alle lucide riflessioni sviluppate in A. PERSICO, *Promozione dell'energia rinnovabile e tutela del patrimonio culturale: verso l'integrazione delle tutele (Nota a Cons. Stato, Sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167)*, in [www.giustiziainsieme.it](#), 01 dicembre 2022; E. ROMANI, *La protezione del patrimonio culturale e la promozione dello sviluppo sostenibile: la necessità di una tutela integrata*, in *Rivista Giuridica Europea*, n. 2/2022, pp. 79-99; R. GIANI, *Alla ricerca della integrazione tra salvaguardia dell'ambiente e tutela del patrimonio culturale*, in *Rivista Giuridica di Urbanistica*, n. 1/2023, pp. 153-169; C. VIVIANI, *Ambiente, clima e patrimonio culturale: un approccio giurisprudenziale innovativo*, in *Urbanistica e appalti*, n. 3/2023, pp. 351-360.

²⁶ Per un approfondimento sul punto sia consentito rinviare alle (recenti) riflessioni in A. MITROTTI, *Sentieri giuridici per le zone montane. Genealogia degli itinerari ad "alta quota" del diritto costituzionale e pubblico italiano*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025 (specialmente pag. 99 ss.).

Anche sotto questa lettura prospettica (vista dal Giudice Amministrativo e, poi, corroborata dai successivi orientamenti della giurisprudenza costituzionale²⁷) la cultura costituisce un «filo rosso» trasversalmente attraversante e, cioè, condizionante nonché “contaminante” sia il campo dell’ambiente, sia la fisionomia dei «*fini sociali ed ambientali*» nell’ambito delle attività economiche, sia il terreno della ricerca scientifica e tecnica nel Paese.

Per giunta, quale fattore in comune alle discipline summenzionate, l’elemento della culturalità in Italia ha rappresentato e rappresenta - allo stesso tempo - un veicolo di trasmissione tra i regimi giuridici in materia di ambiente, dei connessi fini sociali ed ambientali per le attività economiche nonché nel settore materiale di concreto (e quotidiano) sviluppo della ricerca scientifica e tecnica del Paese.

Ed è così che la digitalizzazione nata sulla spinta europea e fondata nell’ordinamento italiano sui titoli di promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica (*in unum* alla trasversale materia di coordinamento informativo ed informatico) è riuscita a ricevere nuova linfa dalla riforma costituzionale del 2022. Perché il perimetro di intervento dei revisionati articoli 9 e 41 della Carta ha prodotto gli effetti di una dilatazione delle maglie concatenanti la cura per la cultura (che - si badi, bene - è presupposta nelle tutele per l’ambiente e nella sfera definitoria dei fini «*sociali ed ambientali*») e per questo l’insita propensione “finalistica” verso lo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico ha giovato di un’ulteriore estensione dei confini materiali nonché della più ampia espansività possibile nell’ordinamento attraverso la via (tecnica) della digitalizzazione dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente. Non si dimentichino mai (d’altra parte) i collegamenti (le attiguità) e tutte le (varie) connessioni ordinamentali esistenti tra i beni culturali, il paesaggio e l’ambiente: a partire dalla disciplina di livello costituzionale (emblematico è l’articolo 9 della Carta²⁸, a tacere degli elementi nell’articolo 117 Cost.), sino ad arrivare al piano delle fonti normative di

²⁷ La menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 8167 del 2022 andrebbe, infatti, riletta finanche alla luce di una più recente sentenza della Corte costituzionale del 15/06/2023, n. 119, in cui il Giudice delle Leggi è intervenuto sulla complessa tematica degli usi civici e dei (“complementari”) vincoli di tipo paesaggistico ed ambientale: argomentando l’integrazione tra la funzione collettiva, propria, degli usi civici gravanti sulla proprietà dominicale e la (pertinente) destinazione paesistico-ambientale con cui la proprietà privata e non ancora liquidata “può” circolare nel nostro ordinamento. «*In sostanza, la proprietà privata circola unitamente agli usi civici e al vincolo paesaggistico, incorporando in tal modo la destinazione paesistico-ambientale, con la conseguenza che chiunque acquisti il fondo non può compiere alcun atto che possa compromettere il pieno godimento promiscuo degli usi civici [...] L’inalienabilità della proprietà privata gravata da usi civici [e] non ancora liquidati non presenta, dunque, alcuna ragionevole connessione logica con la conservazione degli stessi e, per loro tramite, con la tutela dell’interesse paesistico-ambientale, in vista dell’eventuale richiesta del proprietario di accedere al meccanismo della liquidazione*» C. cost., sent. 15 giugno 2023, n. 119 par. 10.2 e 10.3 del Considerato in Diritto.

²⁸ «*La sequenza fra i tre momenti della cultura e della ricerca, del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, non è casuale o dovuta soltanto a esigenze di sistema; risponde ad una continuità logica. Dalla cultura nasce la ricerca che a sua volta genera altre istanze e prospettive di cultura; la comprensione e la connessione di entrambe sono legate e funzionali reciprocamente e nel loro collegamento con il passato, espresso dal patrimonio culturale ed il futuro, espresso dalla progettualità e dalla realtà dell’ambiente. In quest’ultimo si ricomprendono la tutela della biodiversità – anche quella della specie umana con la pluralità delle culture – e l’interesse delle generazioni future*» G. M. FLICK, *Cultura, transizione ecologica e sviluppo sostenibile oggi e domani negli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Questione Giustizia*, 05/12/2023, p. 2 (consultabile sul sito di [Questione Giustizia](#)).



rango primario (tra le quali - ovviamente - spicca l'impianto contemplato dal celeberrimo D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Su queste basi il settore culturale, come già evidenziato, configura un perno di collegamento collocato sul crinale di discipline integrabili tra loro in un'ottica di natura sostanziale e funzionale: essendo innegabile che il presupposto giuridico della culturalità assuma i panni di un punto (sensibilissimo) di contatto tra i profili dello sviluppo scientifico e tecnologico nella Repubblica, i riconnessi - e delicati - aspetti plasmati l'iter di definizione nell'ordinamento di quali possano essere in concretezza le finalità «*sociali ed ambientali*» per le attività economiche in Italia e (nondimeno) i vari tratti concorrenti al processo di una progressiva sedimentazione “fisionomica” del regime di tutela dell'ambiente, delle biodiversità e degli ecosistemi, sul territorio italiano.

Ed è in quest'ottica, in realtà, che gli obiettivi di promozione repubblicana dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica hanno visto nella digitalizzazione un innovativo “strumento” di gravida cura del patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale ed ecosistemico nella nostra Repubblica.

Il patrimonio della Nazione è così sembrato idoneo ad essere salvaguardabile con modalità progressiste e (soprattutto) con grande sistematicità (giuridica, storica ed istituzionale) rispetto alle espansive funzioni di attuazione della tutela dell'ambiente²⁹ e dei fini sociali ed ambientali (nonché in armonia con il principio

²⁹ Sulla trasversalità connotante la materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sia consentito rimandare (*ex plurimis* e senza pretese di esaustività nel riferimento) alle analisi in A. MITROTTI, *L'interesse nazionale nell'ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di un'araba fenice*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 158 ss.

di sostenibilità³⁰) della “nuova” transizione ecologica (dapprima dischiusa nel PNRR e poi contemplata come oggetto di “protezione” nella Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1³¹).

In altri termini, il fenomeno digitale ha incarnato (di colpo) una sintesi tra i valori costituzionali enucleati negli articoli 9 e 41 della Carta repubblicana: anche perché non ci si deve nascondere dal fatto che la digitalizzazione ha rappresentato all'improvviso una soluzione - papabile - per sciogliere le forti tensioni

³⁰ In particolare, per degli approfondimenti sul principio di sostenibilità nel panorama della copiosa letteratura scientifica, appare qui significativo rimandare (senza alcuna pretesa di esaustività nel riferimento) agli studi sviluppati nei contributi di C. A. CIAMPI, *Crescita economica e ambiente. Il progetto di un'economia responsabile*, in *il Mulino*, n. 4/1991, pp. 591-597; F. SALVIA, *Ambiente e sviluppo sostenibile*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/1998, pp. 235-244; A. MAZZITELLI, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione. Il principio dello sviluppo sostenibile*, Cosenza, Editore Periferia, 1999; L. CASSETTI, *Stabilità economica e diritti fondamentali. L'Euro e la disciplina costituzionale dell'economia*, Torino, Giappichelli, 2002; A. PIOGGIA, *Le persone come risorsa strategica nell'amministrazione dello sviluppo sostenibile*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, n. 5/2002, pp. 1056-1080; G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali. Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Politica del Diritto*, n. 4/2003, pp. 581-608; F. FRACCHIA - L. GILI, *Ecomusei e aree protette tra sussidiarietà e sviluppo sostenibile*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2008, pp. 357-372; F. FRACCHIA, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010; F. CAPRIGLIONE, *Misure anticrisi tra regole di mercato e sviluppo sostenibile*, Torino, Giappichelli, 2010; A. MAESTRONI, *La dimensione solidaristica dello sviluppo sostenibile. Dal quadro sovranazionale alle decisioni della Corte costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012; E. FREDIANI, *Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2015, pp. 49-80; M. DE CILLIS, *Diritto, economia e bioetica ambientale nel rapporto con le generazioni future*, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2016; D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, Giappichelli, 2017; G. PALOMBINO, *La tutela delle generazioni future nel dialogo tra legislatore e Corte costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 24/2020, pp. 242-272; E. SCOTTI, *Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare*, in *Il diritto dell'economia*, n. 1/2019, pp. 493-529; M. COCCONI, *La regolazione dell'economia circolare. Sostenibilità e nuovi paradigmi di sviluppo*, Milano, Franco Angeli, 2020; F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di "governance": efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, n. 1/2022, pp. 53-104; P. LOGROSCINO, *Economia e ambiente nel "tempo della Costituzione"*, in *Federalismi.it*, n. 29/2022, pp. 86-110; T. GROPPI, *La dimensione costituzionale della sostenibilità: la sfida dell'effettività*, in *Lavoro e diritto*, n. 3/2023, pp. 459-474; E. CAVASINO, *Sostenibilità, stabilità finanziaria e crescita: il linguaggio della Costituzione*, in *Diritto costituzionale*, n. 2/2024, pp. 97-128.

³¹ Per dei significativi commenti nell'ampia dottrina maturata sul punto si rinvia (senza alcuna pretesa di esaustività nel riferimento) alle - brillanti - osservazioni sviluppate in M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 3/2021, pp. 285-314; G. AMENDOLA, *L'inserimento dell'ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso*, in *www.giustiziainsieme.it*, 25 febbraio 2022; R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, n. 1/2022, pp. 7-26; M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti Supreme e Salute*, n. 1/2022, pp. 127-154; G. VIVOLI, *La modifica degli art. 9 e 41 della Costituzione: una svolta storica per l'ambiente o "molto rumore per nulla"?*, in *Queste Istituzioni*, n. 1/2022, pp. 8-43; G. MARCATAJO, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione e la valorizzazione dell'ambiente*, in *AmbienteDiritto.it*, n. 2/2022, pp. 1-15; M. CECCHETTI, *La disciplina sostanziale della tutela dell'ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un'analisi della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 4/2022, pp. 797-820; A. MITROTTI, *Territorio, interessi in contesa e modifiche agli articoli 9 e 41 Cost. Prime riflessioni sul "permitting" ambientale*, in *Società e Diritti*, n. 13/2022, pp. 82-120; D. PORENA, *«Anche nell'interesse delle generazioni future». Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2022, pp. 121-143; V. DE SANTIS, *La Costituzione della transizione ecologica. Considerazioni intorno al novellato art. 41 della Costituzione*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1/2023, pp. 1-32; A. LAMBERTI, *Tutela dell'ambiente e Costituzione. Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista. (Parte Prima - La legge costituzionale n. 1 del 2022 tra "vecchi" e "nuovi" bilanciamenti)*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2023, pp. 137-165; A. LAMBERTI, *Tutela dell'ambiente e Costituzione. Il Magistero di Papa Francesco e l'impegno etico del giurista. (Parte Seconda - Contrasto al cambiamento climatico, "ecologia integrale" ed impegno etico)*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2023, pp. 209-232.

(giuridiche e sociali) tra il fondamentale diritto di accesso ai beni culturali e le oggettive difficoltà sottese ai costi economici per la gestione del patrimonio culturale in Italia³².

Ora, non vi è dubbio che l'irrompente rivoluzione digitale dei beni culturali concorra all'obiettivo di una maggiore conoscenza (e di una più fitta diffusione) in Europa del patrimonio culturale «comune» tra tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea: nell'ottica di una conservazione - "salvaguardante" - le radici ed il retaggio culturale «di importanza europea».

Parimenti, giammai si potrebbe dubitare delle capacità della digitalizzazione di garantire una più ampia (ed agevole) fruibilità dei beni culturali: il cui accesso "aperto" alle nuovissime tecnologie è suscettibile di "creare" contatti con una platea più vasta (e pressoché universale) rispetto allo *standard* «analogico» dei classici fruitori del patrimonio culturale che in tal senso «appare» - appunto - più sostenibile in Italia, sia sul piano economico (della gestione) sia sotto il profilo dell'impatto ambientale e sociale del diritto «di accesso» al patrimonio della Nazione (ed a quello «di importanza europea»).

Ma è tutto oro quello che luccica?

Acclarata la genesi giuridica e la bontà dei fini della digitalizzazione per i beni culturali non vi è il rischio di esaltarne e sopravvalutarne (troppo) la portata?

Un'esaltazione del fenomeno digitale nell'ordinamento aprirebbe il varco ad un pericolo più grande per tutti gli studiosi (come - pure - per gli addetti ai lavori), i quali (più o meno consapevolmente) finirebbero per cadere in una patologica cecità verso l'esistenza di non trascurabili "mali" culturali: a ben riflettere derivanti da un ossessivo mantra esprimente la necessità (a tutti i «costi»³³) di una comune ed uniforme digitalizzazione (lineare) dei "beni" del patrimonio nazionale ed europeo.

³² Sul rapporto tra diritto ai beni culturali ed onerosità nella gestione del patrimonio culturale si rimanda *ex plurimis* in dottrina (e senza pretese di esaustività nel riferimento) alle analisi di S. FOÀ, *La gestione dei beni culturali*, Torino, Giappichelli, 2001; P. BILANCIA (a cura di), *La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata*, Milano, Franco Angeli, 2006; M. DUGATO, *Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio privato di utilità sociale*, in *Rivista Giuridica di Urbanistica*, n. 1-2/2008, pp. 99-111; G. FAMIGLIETTI, *Diritti culturali e diritto della cultura. La voce "cultura" dal campo delle tutele a quello della tutela*, Torino, Giappichelli, 2010; S. GATTI, *Cultura dello sviluppo. Sviluppo della cultura*, in *Federalismi.it*, n. 13/2013, pp. 1-14; S. MABELLINI, *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, Giappichelli, 2016; L. CASINI, *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2016; R. CAVALLO PERIN, *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto Amministrativo*, n. 4/2016, pp. 495-510; S. CAVALIERE, *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, pp. 1-23; M. FIORILLO, *Fra Stato e Mercato: spunti in tema di Costituzione economica, Costituzione culturale e cittadinanza*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018, pp. 1-15; A. L. TARASCO, *Il talento sotterrato. Il patrimonio culturale tra valorizzazione ed equilibrio dei bilanci pubblici*, in *Rivista Giuridica dell'Edilizia*, n. 6/2018, pp. 477-496; S. CAVALIERE, *La gestione dei beni culturali tra livelli essenziali delle prestazioni e principio di sussidiarietà*, Bari, Cacucci Editore, 2018; A. L. TARASCO, *Diritto e gestione del patrimonio culturale*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2019; M. MALO - F. MORANDI (a cura di), *Declinazioni del patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2022; G. BIASUTTI, *Il servizio culturale. Contributo allo studio delle forme di gestione*, Torino, Giappichelli, 2022; V. GIOMI - P. MILAZZO (a cura di), *Beni culturali e Diritto. Un dialogo giuridico anche alla luce della recente riforma dell'art. 9 Cost.*, Pisa, Pisa University Press, 2024. Sia - altresì - consentito il rinvio alle riflessioni di A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, pp. 5-33.

³³ Dei costi non "soltanto" economici, ma anche di natura culturale: poiché andrebbe - sempre - considerata la tipologia degli interessi culturali oggetto del bene sottoposto alla digitalizzazione.

Se scavassimo a fondo - in verità - scopriremmo che non esistono solo degli effetti positivi promananti dalla digitalizzazione dei beni culturali: anzi l'aspirazione tecnica verso una comune, omogenea nonché uniformante «interoperabilità» tra i progetti digitali rischia di stridere non poco con alcuni elementi vitali della natura caratterizzante l'unicità di ciascun bene culturale (la cui irripetibilità valoriale non può dirsi esente dal pericolo di storture e deformazioni “digitalizzate”).

2. I “mali” culturali derivanti dalla digitalizzazione.

Ad un occhio attento (e privo di contaminazioni ideologiche e politiche) non sfuggirebbe affatto la vista dei pericoli nascosti nel moto di digitalizzazione dei beni culturali: un moto pressoché proteso e lanciato verso l'uniforme destinazione di identici ed omogenei canoni di “riproduzione” virtuale del patrimonio culturale. Si tratta di un percorso guidato in Italia dalla motrice dell'indirizzo e coordinamento statale³⁴ che di fatto rischia (paradossalmente) l'effetto di non trascurabili conseguenze negative per la cura dei

³⁴ La letteratura sviluppata in dottrina sulla (incisiva) funzione di indirizzo e di coordinamento statale è davvero ampia, pressoché sterminata nel panorama scientifico, per cui senza pretesa di esaustività nei riferimenti si rimanda - quanto meno - alle efficaci analisi caratterizzanti i contributi di L. PALADIN, *Sulle funzioni statali d'indirizzo e di coordinamento nelle materie di competenza regionale*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1/1971, pp. 189-202; F. GABRIELE, *Il principio unitario nella autonomia regionale. Studio critico sui modi e sull'incidenza della funzione statale di indirizzo e coordinamento*, Milano, Giuffrè, 1980; F. TRIMARCHI BANFI, *L'indirizzo e il coordinamento: una funzione bonne a' tout faire*, in *Le Regioni*, n. 2/1978, pp. 307-313; E. CASETTA, *Le Regioni alla soglia degli anni '80*, in *Le Regioni*, n. 3-4/1981, pp. 569-580; M. PEDETTA, *Funzione di indirizzo e coordinamento esercitata in via amministrativa e sistema delle fonti*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 2-4/1983, pp. 672-683; L. CARLASSARE, *I problemi dell'indirizzo e coordinamento: le soluzioni giurisprudenziali*, in *Le Regioni*, n. 1/1985, pp. 29-40; S. BARTOLE - C. BOTTARI - M. CARLI - G. FALCON - M. MARPILLERO - D. SORACE - L. VANDELLI, *Spunti per una ricerca sull'indirizzo e coordinamento*, in *Le Regioni*, n. 1/1985, pp. 57-93; R. PROSPERI, *Interesse nazionale e funzione di indirizzo e coordinamento*, in *Il Foro Amministrativo*, n. 4/1985, pp. 4-7; F. TRIMARCHI BANFI, *Identità e variabilità dell'interesse nazionale*, in *Le Regioni*, n. 3/1986, pp. 631-641; R. BIN, *Legislazione di principio e funzione di indirizzo e coordinamento*, in *Le Regioni*, n. 1-2/1987, pp. 207-249; E. GIZZI - A. ORSI BATTAGLINI, *La funzione di indirizzo e coordinamento*, Milano, Franco Angeli, 1988; L. TORCHIA (a cura di), *Stato e Regioni. La funzione di indirizzo e coordinamento*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1990; G. M. SALERNO, *Indirizzo e coordinamento in tema di smaltimento rifiuti: novità ed incertezze*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, n. 2/1990, pp. 241-266; V. ANGIOLINI, *Sulla poca coordinazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento*, in *Le Regioni*, n. 4/1991, pp. 1265-1275; F. GABRIELE, *La funzione statale di indirizzo e coordinamento alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e la sua incidenza sull'autonomia delle Regioni e delle Province Autonome*, Bari, Cacucci Editore, 1992; R. BIN, *L'atto di indirizzo e coordinamento può trovare nella giurisprudenza costituzionale il fondamento della sua legalità?*, in *Le Regioni*, n. 2/1996, pp. 315-322; S. MANGIAMELI, *L'indirizzo e il coordinamento: una funzione legislativa costituzionalizzata dalla Corte*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1/1997, pp. 1131-1139; L. CALIFANO, *L'irriducibile ascesa dell'indirizzo e coordinamento*, in *Le Regioni*, n. 1/1999, pp. 49-66; L. CUOCOLO, *Gli interessi nazionali tra declino della funzione di indirizzo e coordinamento e potere sostitutivo del Governo*, in *Quaderni regionali*, n. 2/2002, pp. 423-443; P. CARETTI, *Rapporti fra Stato e Regioni: funzione di indirizzo e coordinamento e potere sostitutivo*, in *Le Regioni*, n. 6/2002, pp. 1325-1336; M. GIGANTE, *L'attribuzione allo Stato della normazione tecnica tra neutralità e attuazione vincolata*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 3/2003, pp. 1744-1756; R. DICKMANN, *Dal principio di continuità al “principio di stabilità” delle istituzioni nella transizione costituzionale*, in *Il Foro Amministrativo - C.d.S.*, n. 5/2004, pp. 1535-1550; A. GALLO CARRABBA, *Ma le Prefetture possono promuovere la cultura?*, in *Amministrazione civile*, n. 6/2007, pp. 48-49; F. CORTESE, *Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e interpretazioni*, Milano, Franco Angeli, 2012. Più di recente, risulta interessante segnalare i contenuti delle analisi di V. ANTONELLI - G. C. DE MARTIN - B. G. MATTARELLA (a cura di), *Il coordinamento amministrativo dopo Vittorio Bachelet*, Roma, LUISS University Press, 2022.

pluralistici «interessi culturali»³⁵ animanti il territorio nonché le identità comunitarie ed il tessuto socioeconomico del Paese.

Probabilmente queste riflessioni appariranno di primo acchito esagerate.

Eppure - qui - è possibile quanto meno evidenziare la realtà di ben cinque effetti negativi originati dalla digitalizzazione dei beni culturali.

È ovvio che un puntuale approfondimento analitico della genesi nonché dei fattori di sviluppo dei “mali” culturali celati nella riproduzione virtuale del patrimonio della Nazione meriterebbe a rigore un’apposita trattazione monografica (*ad hoc*). Ma, ci si confronta con un’esigenza che in questa stessa sede rimane insuscettibile di esaustivi appagamenti diretti e di realizzabilità immediata: a causa di intuibili ragioni di economicità espositiva e finanche per oggettive diversità di «spazi» fisiologicamente caratterizzanti una Rivista (assai prestigiosa, com’è quella che ospita il presente contributo) rispetto all’ambito tipico di un volume monografico.

Di talché, l’obiettivo che ci si pone qui è “solo” quello di mettere in guardia i lettori dalla pericolosità di una serie di fronteggiabili incidenti negativi (cioè, i “mali” culturali) nascosti magistralmente e celati con abilità dall’ascesa ordinamentale della digitalizzazione del patrimonio italiano ed europeo della cultura (con la speranza di sensibilizzare, al riguardo, le attenzioni e le riflessioni critiche della dottrina e di ogni addetto ai lavori).

1) *In primis*, le riproduzioni digitali dei beni culturali sottendono il pericolo di affievolire (di «sgonfiare», fino al punto di neutralizzare, nel tempo) il *genius loci* contraddistinguente ogni bene culturale.

³⁵ *Ex plurimis* in dottrina (e senza alcuna pretesa di esaustività) si leggano i preziosi contributi di A. CERRI, *Favor per l’interesse atipico rispetto all’interesse costituzionalmente tutelato*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 4/1976, pp. 565-567; A. POSTIGLIONE, *Sulla competenza ad emettere ordinanze di restauro di beni culturali di proprietà privata*, in *Il Consiglio di Stato*, n. 6-7/1979, pp. 756-773; E. BALBONI, *L’attuazione del pluralismo sociale*, in *Vita e Pensiero*, n. 12/1980, pp. 60-66; E. BALBONI, *Dal pluralismo sociale al pluralismo politico*, in *Vita e Pensiero*, n. 1/1981, pp. 58-67; S. BENINI, *Beni culturali e interessi diffusi*, in *Il Foro italiano*, n. 2/1993, pp. 100-112; R. MASTROIANNI, *Il ruolo del principio di sussidiarietà nella definizione delle competenze statali e comunitarie in materia di politiche culturali*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, n. 1/1994, pp. 63-86; F. S. MARINI, *Lo Statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2002, *passim*; L. CASINI, *Pubblico e privato nella valorizzazione dei beni culturali*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 7/2005, pp. 785-791; A. MATTIONI, *Profili costituzionali della dignità umana*, in *Jus*, n. 2-3/2008, pp. 251-291; I. M. G. IMPASTATO, *La sussidiarietà presa sul serio: il caso dei beni culturali urbanistici tra tutela parallela e sistema multipolare integrato*, in *Diritto e Società*, n. 3/2008, pp. 379-420; R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, Giappichelli, 2010, *passim*; P. VERONESI, *Diritti costituzionali e multiculturalismo*, in *Diritto e Società*, n. 1/2012, pp. 19-54; F. MANGANARO, *Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche*, in *Diritto Amministrativo*, n. 1-2/2014, pp. 45-99; V. ANGIOLINI, *Diritto costituzionale e società multiculturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2015, pp. 1-44; F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Rivista Giuridica dell’Edilizia*, n. 5/2016, pp. 505-526; D. DONATI, *Governare l’inafferrabile. La cultura nella disciplina normativa e nella prassi amministrativa*, in *Munus*, n. 2/2017, pp. 259-323; O. PINI, *Pluralismo culturale soggettivo ed oggettivo nel quadro costituzionale: valorizzazione culturale e valorizzazione economica nella disciplina delle sponsorizzazioni*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2019, pp. 1-57; M. A. CABIDDU, *La società del “bellestere” e il suo sistema*, in *Rivista AIC*, n. 3/2022, pp. 14-34; A. CARIOLA, *Lo Stato culturale. Prime riflessioni sul tema*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 3/2024, pp. 35-49.

2) In secondo luogo, le marcate distinzioni tra cultura e tecnica (ossia le enormi “distanze” esistenti tra conoscenze umanistiche dei beni e competenze di *hard sciences* nel campo informatico e nella sfera della digitalizzazione) potrebbero essere foriere di (verosimili) effetti alteranti l'autenticità dell'interesse culturale oggetto del bene sottoposto a riproduzione digitale.

3) In terzo luogo, le oggettive complessità tecnologiche (di fatto) insite nell'evolutiva «gestione» delle digitalizzazioni culturali (quali veri e propri processi “specialistici” di rivoluzione della realtà analogica) inducono - via via - le Amministrazioni culturali verso l'energica spinta alla «esternalizzazione» dei servizi informatizzati che così concorrono ad alimentare ed a consolidare (secondo cadenze cicliche) il *trend* di “patologici” (e forti) oneri (tecnici e finanziari) gravanti sulla - presunta - «sostenibilità» economica del patrimonio digitalizzato.

4) Come quarto aspetto occorrerebbe (oltre tutto) concentrare (bene) l'attenzione sul fatto che la strada per una “virtualizzazione” dei beni culturali implica (sempre di più) l'utilizzo delle Intelligenze Artificiali, rispetto alle quali ad onor del vero sarebbe necessario confessare che non è affatto detto (purtroppo) che tutte le Amministrazioni culturali siano capaci di tutelare (per il meglio) i diritti fondamentali dei soggetti fruitori del servizio culturale digitalizzato (e qui non si allude soltanto alla fragile “realtà” di tante piccole Amministrazioni locali - spesso prive delle adeguate risorse umane, patrimoniali ed economiche - ma ci si riferisce finanche alle condizioni in cui - tuttora - versa l'impianto amministrativo centrale dello Stato e - nondimeno - le pertinenti articolazioni periferiche).

5) Da ultimo, non possono passare inosservati i potenziali effetti di promiscuità giuridica tra il piano del riconoscimento culturale di un bene oggetto di riproduzione digitalizzata ed il distinto profilo delle tutele industriali di quel bene stesso che - di fatto - può precipitare nelle «confusioni» tra i differenti interessi culturali e commerciali. Giacché agli occhi di un cittadino “consumatore” (in verità) il bene digitalizzato e pubblicizzato per scopi culturali potrebbe essere percepito allo stesso modo (e forse anche in maniera migliore) di quando quel bene risultasse coperto da tutele industriali: emblematici risultano i celebri casi di “creazione” di opere artigianali - come alcune famose ceramiche, in Italia³⁶ - suscettibili di contemporanee tutele industriali e culturali.

In questa sede (come già scritto) non si può affrontare con esaustività (e completezza) ciascuno dei punti appena evidenziati sopra. L'unico intento (qui) è mettere in risalto l'esistenza dei profili negativi prodotti dalla digitalizzazione dei beni culturali, al principale scopo di porre in guardia gli studiosi e gli addetti ai lavori dei beni culturali: ma anche con l'obiettivo di creare le basi scientifiche per un approfondimento

³⁶ È noto ai più il caso delle Ceramiche di Grottaglie (in Provincia di Taranto): che ha visto alternarsi e sovrapporsi i tentativi di tutele culturali dei beni creati dai ceramisti (per esattezza, tramite il riconoscimento dell'immaterialità delle conoscenze di interesse culturale) e le differenti azioni di una tutela industriale delle ceramiche prodotte.

graduale del crescente fenomeno di trasformazione digitale della cultura che reca sfumature non “solo” positive, ma anche di pericolosa natura negativa.

3. Il primo “male”: l’indebolimento del *genius loci*.

Il *genius loci* (tradotto alla lettera) sta ad indicare lo «*spirittello (genius) del luogo (loci), con riferimento alle religioni del mondo antico che associavano ai luoghi e ai paesaggi naturali la presenza di una divinità [...] che ne costituiva il nume tutelare*»³⁷.

Non è una casualità - d'altronde - che finanche tra gli studiosi del diritto pubblico si sia evidenziato (con acume) che «*in ogni epoca ed in ogni luogo l'arte si è fatta carico del tentativo dell'uomo di aprire un dialogo con la divinità, per sperare di accorciare la distanza ancestrale dall'imperscrutabile mistero che lo circonda e lo atterrisce*»³⁸.

Col *genius loci* si tratta insomma di un'espressione celebrativa della peculiare essenza di un «posto» e - cioè - della sacralità riconducibile ad una determinata realtà (in sé) unica ed irripetibile ovverosia non imitabile e (quindi) irriproducibile (in alcun modo) da parte umana.

Al riguardo, le riflessioni della dottrina giuspubblicistica (più sensibile) evidenziano come l'incontro tra la storia e la cultura sia capace di determinare la nascita nell'ordinamento degli spazi di tutela giuridica di «*un luogo antropologico, in antitesi con i cd. “non luoghi” creati dalla sub-modernità (di cui ha parlato per primo Marc Augé), [che] è un posto diverso da tutti gli altri, dotato di un proprio carattere distintivo, di un suo carisma (il genius loci), con la sua stratificazione di memorie e significati, capaci di avere e, al contempo, di contribuire a dare identità alle comunità che - con consapevolezza - li abitano*»³⁹.

A propria volta «*ogni comunità, in altri termini, attribuisce al patrimonio culturale uno specifico valore e lega la disciplina, ovvero l'utilizzazione, la conservazione e la valorizzazione alle proprie tradizioni*»⁴⁰ autoctone.

Di talché, sotto varie ed eterogenee angolazioni prospettiche (politiche, sociali, giuridiche, istituzionali, antropologiche, ambientali, paesaggistiche), «*il riconoscimento dei beni culturali quali testimonianze di civiltà evidenzia l'esistenza di un legame forte tra detti beni e la comunità [locale] che li ha espressi e, nel contempo, porta con sé il quesito di quali ne siano le radici, a quale memoria storica si voglia fare riferimento e soprattutto quali [particolari] valori si vogliono trasmettere (e quali errori si vogliono evitare) alle generazioni future*»⁴¹.

³⁷ *Genius Loci*, Dizionario online Sapere.it, agilmente reperibile e consultabile sul seguente indirizzo telematico: <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/G/GE/genius-loci.html>.

³⁸ S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, p. 23.

³⁹ S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, pp. 27-28.

⁴⁰ S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, p. 31.

⁴¹ S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, p. 31. Qui l'Autore richiama a sostegno delle proprie

In effetti un bene culturale senza la comunità in cui è nato (ed è “alimentato”) non sarebbe più lo stesso: viceversa una comunità locale privata dei “suoi” beni culturali perderebbe - di colpo - la propria identità storica (e culturale).

Per dei banalissimi esempi, basterebbe pensare a cosa sarebbe il Colosseo senza Roma o, all’opposto, cosa sarebbe Roma senza il Colosseo: a tacere di cosa potrebbe essere Firenze senza le sue bellezze, come il David di Michelangelo ovvero quale altra opera rappresenterebbe (in realtà) il David in un posto diverso da Firenze.

È chiaro che (qui) le esemplificazioni potrebbero moltiplicarsi a dismisura: alimentando fiumi e fiumi di inchiostro.

Per altro verso, non si dovrebbe mai trascurare (del resto) che *«da un punto di vista turistico il vero valore attrattivo di un territorio non risiede tanto nella presenza di un particolare bene culturale, quanto nel riconoscimento alla comunità detentrica della capacità di averne preservato l'autenticità, facendone rivivere quotidianamente valori, funzioni, tradizioni, legate a quel bene»*⁴².

Si potrebbe anche dire che il legame (fitto) tra un bene culturale e la sua comunità territoriale costituisca un elemento imprescindibile dell’oggetto di tutela giuridica riconosciuta dall’ordinamento a quel bene.

Ed è la stessa Costituzione a contemplare in modo implicito gli elementi superprimari del «*genius loci*» nella Repubblica italiana, laddove il testo consacrato nell’articolo 9 della Carta costituzionale tutela - proprio - il paesaggio accanto al patrimonio storico ed artistico della Nazione: generando l’effetto di una saldatura tra i luoghi del territorio in Italia ed i beni culturali delle singole comunità territoriali costituenti la dimensione (pluralistica) della realtà repubblicana.

E l’effetto di collegamento (si badi) non è solo tra luoghi paesaggistici e culturalità dei beni di quei luoghi, perché di mezzo si inserisce la funzione unificante di tutto il significato (storico, giuridico, istituzionale, sociale, culturale ed economico) della Nazione che rappresenta il «*collante essenziale della comunità politica*»⁴³ nella Repubblica italiana che a propria volta si fonda su un pluralismo culturale «*espressione del profilo orizzontale dei rapporti tra amministrazione e cittadino*»⁴⁴: senza dimenticare (ovviamente) la “natura” del pluralismo politico ed istituzionale, in Italia, «*proiezione del delicato riparto verticale delle competenze*»⁴⁵ nell’ordinamento.

riflessioni il brillante contributo di A. PAPA, *Il turismo culturale in Italia: multilevel governance e promozione dell'identità culturale locale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2007, pp. 1-14.

⁴² S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, p. 32.

⁴³ P. VERONESI, *Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale'*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2/2011, p. 321.

⁴⁴ A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coningio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 32.

⁴⁵ A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coningio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 32.

Cosicché, nelle “fisiologiche” tensioni - dinamiche - tra l’unità cementificata dalla Nazione e le pluralità esistenti nella Repubblica, un ruolo significativo è incarnato proprio dal *genius loci* di un bene culturale: poiché esprime l’esistenza unica di peculiari «*elementi identitari [...] all’interno della vasta e composita comunità*»⁴⁶ italiana.

Senza il *genius loci* ed in mancanza di una sua tutela giuridica in Italia mancherebbero - di colpo - due elementi fondamentali per il Paese: da un lato scomparirebbe, infatti, l’enorme ricchezza identitaria del patrimonio nazionale e dall’altro lato verrebbe a mancare un presupposto per la garanzia del pluralismo (e non solo del pluralismo culturale, ma - per connessione - si spezzerebbero pure le ali alla crescita di un autentico pluralismo sociale, politico, istituzionale, economico, religioso ecc.).

Ma, in tutto ciò, come si concilia l’uniformante rivoluzione digitale del patrimonio culturale con la tutela, irripetibile, del *genius loci* dei beni culturali?

Sul piano logico è chiaro che l’aspirazione ad un’omogenea tecnica “riproduttiva” dei beni culturali in «*3d*»⁴⁷ (cioè, in una dimensione virtuale) rischia di svilire (nonché mortificare, fino a «neutralizzare») nel tempo il legame sensibile tra il bene oggetto di digitalizzazione e le radici della comunità territoriale «*detentrica della capacità di averne preservato l’autenticità, facendone rivivere quotidianamente valori, funzioni, tradizioni, legate a quel bene*»⁴⁸.

Il *genius loci* “tipico” di ogni bene culturale è così suscettibile di un affievolimento reale (di fatto) sotteso agli effetti prodotti dalla digitalizzazione nel lungo periodo.

E per quanti ritenessero queste riflessioni esagerate varrebbe la pena di focalizzare (bene) l’attenzione sulle potenzialità del mondo virtuale che soprattutto tra i più giovani «crea» oggi dimensioni parallele (in tutti i “sensi”) rispetto al mondo fisico: con dei riflessi (pericolosissimi) per la socialità umana su cui si fonda ogni ordinamento (celebre è «*ubi societas ibi ius*»⁴⁹) e per conseguenza con grave nocimento per la

⁴⁶ C. cost., sent. 13 maggio 2010, n. 170, par. 4 del Considerato in Diritto.

⁴⁷ R. PELLEGRINO, *Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 3/2024, p. 252.

⁴⁸ S. BUDELLI, *Bellezza e identità: le ragioni della tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in AA. VV., *Tutela e valorizzazione dei beni culturali*, Tortorici, AmbienteDiritto.it Editore, 2018, p. 32.

⁴⁹ S. ROMANO, *Principii di Diritto Costituzionale Generale*, Milano, Giuffrè, 1946, p. 55.

Al riguardo non ci sembrerebbe esagerato se associassimo l’attuale senso (nell’ordinamento) del brocardo «*ubi societas ibi ius*» al frutto evolutivo delle radici teoriche (e dei retaggi giuridici e culturali) risalenti alle brillanti ricostruzioni (pur di taglio differente) *ex multis* sviluppate (all’interno della preziosa letteratura scientifica italiana) in S. ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato*, Palermo, Tipografia Fratelli Marsala, 1898; S. ROMANO, *Il Diritto Costituzionale e le altre scienze giuridiche. Prolesione letta nella R. Università di Modena, il 15 gennaio 1903*, Roma, Tipografia Cooperativa Sociale, 1903; S. ROMANO, *Principii di Diritto Amministrativo italiano*, Milano, Società Editrice Libreria, 1906; C. MORTATI, *La Costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1940; S. ROMANO, *L’ordinamento giuridico*, Firenze, Sansoni, 1946; S. ROMANO, *Principii di Diritto Costituzionale Generale*, Milano, Giuffrè, 1946; C. MORTATI, *Costituzione dello Stato: dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 140-233; M. ZINGALES, *Tecnica legislativa e certezza del diritto*, in *Nuovi studi politici*, n. 3/1979, pp. 63-70; G. ZAGREBELSKY, *La dottrina del diritto vivente*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 6/1986, pp. 1148-1166; M. S. GIANNINI, *Scienza giuridica e teoria generale in Costantino Mortati*, in M. GALIZIA - P. GROSSI (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano,

genuinità della cura dei beni reali nonché per l'autentico valore culturale oggetto di una fondamentale tutela e valorizzazione giuridica nella Repubblica a beneficio delle generazioni presenti e future.

Non ci sembra peregrino (né esagerato) insomma criticare la pericolosità virtuale della digitalizzazione che sul patrimonio della cultura potrebbe nel lungo periodo “allentare” il legame esistente tra la fisicità di ogni bene ed il pertinente luogo di tradizionale «memoria» e di conservazione locale (della comunità territoriale di riferimento), con effetti dannosi per il *genius loci* e la culturalità dell'interesse tutelato (e promosso): il cui valore non dovrebbe mai essere scisso dalle tradizioni autoctone, dalle testimonianze locali ossia dalle profonde radici “ambientali” (assolutamente) uniche in natura ed irriproducibili in 3d dove (senza dubbio) manca il fattore umano di trasmissione e di “empatica” condivisione della bellezza artistica.

Di talché, quand'anche apparisse oggi un ragionamento assai futuristico sarebbe necessario porsi delle prudenti domande (prospettiche).

In primo luogo, ci dovremmo chiedere: quanti fra due secoli si “scomoderanno” per entrare in un museo fisico dinanzi alla possibilità di visitarlo in 3d (magari) gratuitamente?

E (se fossero in pochi a scomodarsi) quale comunità locale fra due secoli continuerebbe a custodire la memoria (e l'autenticità) dei beni monchi di un'attenzione fisica (tangibile) e palpabile?

È forte il sentore che il *genius loci* di ogni bene culturale appassisca senza l'effettiva cura delle «radici» reali (falcidiabili dalla digitalizzazione tra i più giovani) delle comunità locali di riferimento: oltre tutto minacciate in prospettiva da una verosimile perdita di turismo, di curiosità “umana”, di uno sviluppo relazionale, di attenzioni profonde (veraci e genuine) ed in estrema sintesi con il pericolo di sterilizzanti neutralizzazioni delle tutele «vere» per il proprio patrimonio identitario.

Fra l'altro, la morte del *genius loci* all'interno del patrimonio della Nazione costituirebbe non soltanto un fattore di pericolo per la cultura ed il pluralismo culturale ma (in ragione delle connessioni tra cultura, società e politica) rappresenterebbe finanche una temibile minaccia per l'esistenza di ogni (“altra”) «forma» di pluralismo (sociale, politico, religioso, istituzionale) nella Repubblica italiana.

Giuffrè, 1990, pp. 7-30; A. PUGIOTTO, *Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesis, uso, implicazioni*, Milano, Giuffrè, 1994; F. PATRONI GRIFFI, *La “fabbrica delle leggi” e la qualità della normazione in Italia*, in *Diritto Amministrativo*, n. 1/2000, pp. 97-130; V. MARINELLI, *Studi sul diritto vivente*, Napoli, Jovene, 2008; G. ALPA, *Il diritto giurisprudenziale e il diritto ‘vivente’. Convergenza o affinità dei sistemi giuridici?*, in *Sociologia del diritto*, n. 3/2008, pp. 47-81; A. CERRI, *Prolegomeni ad un corso sulle fonti del diritto*, Torino, Giappichelli, 2011; M. BARBERIS, *Santi Romano, il neoistituzionalismo e il pluralismo giuridico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2/2011, pp. 349-359; AA. VV., *Giudici e legislatori*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2016, pp. 483-623; F. BRAVO, *“Ubi societas ibi ius” e fonti del diritto nell'età della globalizzazione*, in *Contratto e Impresa*, n. 6/2016, pp. 1344-1390; R. RORDORF, *Pluralità delle giurisdizioni ed unitarietà del diritto vivente: una proposta*, in *Il Foro italiano*, n. 3/2017, pp. 123-129; F. G. COCA, *Santi Romano: la produzione giovanile e i “Principii di diritto amministrativo”*, in *Diritto Amministrativo*, n. 2/2018, pp. 249-285; A. TRAVI, *Il diritto amministrativo e l'ordinamento giuridico di Santi Romano*, in *Diritto Pubblico*, n. 3/2018, pp. 905-920; M. CASCAVILLA, *Santi Romano e la concezione sociologica del diritto*, in *Sociologia del Diritto*, n. 1/2020, pp. 11-23; T. E. FROSINI, *Il costituzionalismo nella società tecnologica*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, n. 3/2020, pp. 465-484.

4. Una seconda controindicazione: l'alterabilità dell'interesse culturale oggetto del bene digitalizzato.

Come potrebbe un “tecnico” (un informatico, un ingegnere, un fisico od un matematico) occuparsi della (uniformante) digitalizzazione di eterogenee tipologie di beni culturali?

È possibile che ripetibili ed omogenei canoni tecnici di rappresentazione virtuale della realtà valgano allo stesso modo per la digitalizzazione di un documento piuttosto che di una statua oppure di un intero edificio? E la domanda varrebbe tanto più se ad essere digitalizzato fosse un bene culturale di “natura” immateriale: avente ad oggetto un interesse tutelato difficilmente afferrabile al tatto di un tecnico delle scienze dure.

Ovviamente, non si ignora - affatto - che il complesso fenomeno della digitalizzazione presupponga - di per sé - la collaborazione tra competenze umanistiche sulla culturalità dei beni e conoscenze tecniche (riconducibili alle “scienze dure”) sulla riproduzione virtuale del patrimonio da digitalizzare.

Ma quanto è alto il rischio che le distinzioni tra “tecnica” e “cultura” (e gli inevitabili problemi disciplinari tra vasi poco comunicanti) possano generare in alcuni casi un'alterazione dell'autenticità dell'interesse culturale da («dover») digitalizzare?

Purtroppo, le enormi distanze tra le conoscenze umanistiche dei beni culturali e le competenze di *hard sciences* nel campo informatico e della digitalizzazione non sono colmabili in un batter d'occhio: il che vale soprattutto per i già carenti organici delle Pubbliche Amministrazioni della cultura e soprattutto per le Amministrazioni locali che con difficoltà riescono ad esercitare le proprie funzioni fondamentali.

Non a caso può registrarsi - ad oggi - la tendenza verso una massiccia esternalizzazione amministrativa dei servizi di digitalizzazione dei beni culturali: tuttavia, così facendo le distanze tra la sfera tecnica del fenomeno digitale della cultura e l'ambito culturale del patrimonio della Nazione rischiano di acuirsi (sempre più) anziché accorciarsi nell'ordinamento.

Del resto, la strisciante esternalizzazione amministrativa dei servizi digitali per i beni culturali «marca» (con un'oggettiva nettezza) il confine esistente tra le competenze umanistiche sul patrimonio culturale delle Amministrazioni ed il sapere tecnico degli operatori economici affidatari degli appalti o (persino) delle concessioni dei servizi di digitalizzazione patrimoniale.

Dietro l'angolo non può sottacersi né ignorarsi il forte rischio di difetti di comunicazione tra conoscenze umanistiche e competenze digitali per i beni culturali: con il pericolo di surrettizie e latenti alterazioni (o deformazioni⁵⁰) virtuali della reale culturalità oggetto di tutela giuridica nell'ordinamento.

⁵⁰ Non vi è dubbio che una digitalizzazione poco accurata possa comportare una rappresentazione “distorta” della realtà: alterando la tutela del bene culturale oggetto di digitalizzazione.

Ad esempio, cosa accadrebbe se nessuno si accorgesse nel tempo che la digitalizzazione della sublime “Natività” del Caravaggio mostra tonalità di colore diverse rispetto all’originale scomparso?

Oppure cosa avverrebbe se una moneta etrusca venisse riprodotta in dimensioni e fattezze differenti da quelle proprie?

Ancora, ci sarebbe da interrogarsi sulle conseguenze di una incompleta esposizione virtuale della Roma Antica (o della Firenze Rinascimentale).

Immersi in questa prospettiva, le insidie più vischiose e temibili si nascondono (a maggior ragione) nella riproduzione virtuale dei beni “immateriali” che (come detto) sono incorporei e pertanto riproducibili in «versione» digitalizzata con grandissime difficoltà e con fortissimi pericoli per l’autenticità dell’oggetto trasmesso: soprattutto sotto il - peculiare - profilo dell’interesse culturale «protagonista» di una tutela giuridica nell’ordinamento.

Peraltro, qui non si allude “soltanto” a *lapsus calami* o ad errori materiali nella riproduzione digitale del patrimonio culturale: perché (com’è fisiologico intuire) ogni tecnologica riproduzione virtuale necessita sempre l’uso di canoni ermeneutici capaci di tradurre nonché decifrare il significato culturale di un bene e tale abilità - spesso - manca nel *background* di chi si occupa di materie tecniche per la digitalizzazione della cultura.

Ed allora le possibili alterazioni della culturalità di un bene nel fenomeno digitale derivano non solo da banali (ma frequenti) errori materiali: ma anche da non adeguate “traduzioni” interpretative del «valore culturale»⁵¹ sotteso ai beni oggetto di digitalizzazione. La causa (come detto) continua ad essere la forte distanza (colmabile difficilmente, in tempi rapidi) tra i saperi tecnici della digitalizzazione e le conoscenze umanistiche dei beni culturali.

5. Il terzo “male”: la dilagante esternalizzazione dei servizi digitalizzati sfata il mito di una sostenibilità culturale.

In modo efficace e persuasivo l’attenta dottrina giuspubblicistica di recente ha posto in evidenza come la digitalizzazione dei beni culturali registri un *trend* delle Amministrazioni verso l’appagamento dello «stimolo a preferire esternalizzazioni molto spinte, giustificate perché laddove un’istituzione culturale pubblica preferisse server interni,

⁵¹ Illuminanti risultano sul punto le autorevoli riflessioni offerte nei contributi di M. S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 1/1976, pp. 3-38; F. RIGANO, *Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d’uso dei beni materiali*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 3/1990, pp. 665-678; R. BIN, *L’importanza di perdere la causa*, in *Le Regioni*, n. 5/1995, pp. 1012-1016; F. S. MARINI, *Profili costituzionali della tutela dei beni culturali*, in *Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza*, n. 7/1999, pp. 633-664; R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Torino, Giappichelli, 2010, *passim*; F. RIMOLI, *La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura*, in *Rivista Giuridica dell’Edilizia*, n. 5/2016, pp. 505-526; P. FORTE, *Il Terzo Valore*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 2/2023, pp. 216-224.

tecniche di archiviazione, di manutenzione, migrazione e gestione dati interne rischierebbe di andare incontro all'obsolescenza in pochi anni in assenza di risorse per la continua reingegnerizzazione dei sistemi»⁵².

Per giunta, le oggettive ragioni di rapida obsolescenza degli strumenti tecnologici⁵³ per la digitalizzazione dei beni culturali fanno il paio con le (croniche) carenze di organico delle Pubbliche Amministrazioni: in specie sul piano della scarsità di risorse umane “competenti” ad una gestione (specializzata) del fenomeno di riproduzione⁵⁴ virtuale dei beni culturali.

⁵² L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1357.

⁵³ In effetti «l'obsolescenza è l'unico criterio individuato all'interno delle linee guida [per la digitalizzazione dei beni culturali] in ordine alla preferenza per l'uno o per l'altro sistema [di gestione dei servizi in capo alle Amministrazioni competenti]» L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1357.

⁵⁴ Si tratta di un fenomeno particolarmente complesso sul piano tecnico, in cui devono mantenersi delle importanti distinzioni teoriche e pratiche (si faccia - molta - attenzione): giacché da un lato vi è l'attività di riproduzione digitale dei beni culturali compiuta direttamente dalla Pubblica Amministrazione (o comunque da essa esternalizzata a dei soggetti privati, esecutori di compiti tecnici riproduttivi del patrimonio culturale “per conto” dell'organizzazione e della struttura amministrativa, soprattutto tramite l'istituto dell'appalto), dall'altro lato vi sono (poi) dei casi (*ex lege* previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio”) in cui le Amministrazioni competenti possono proprio consentire la riproduzione e l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna unitamente alla disciplina dei canoni di concessione e dei corrispettivi connessi alle riproduzioni dei beni culturali oggetto di autorizzazioni riproduttive (o di un uso strumentale). A quest'ultimo proposito merita di essere ricordati i celebri articoli 107 e 108 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” l'articolo 107 è rubricato «Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali» e dispone - espressamente - che «Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale». Nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'articolo 108 è rubricato «Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione» e (segnatamente) prescrive che «I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente».

Ovviamente, in questa sede non si stigmatizza l'esternalizzazione in sé: del tutto lecita e legittima sotto il «formale» profilo degli strumenti adottabili dalle Amministrazioni Pubbliche, al riguardo coperte peraltro dal celebre principio di libera amministrazione⁵⁵.

Il punto è che il massiccio (e ciclico) ricorso all'esternalizzazione dei servizi digitali per i beni culturali - di fatto - consolida l'effetto di una sostanziale dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche nei confronti del *know-how* "detenuto" dai soggetti privati nel campo informatico e della digitalizzazione da un lato e dall'altro lato determina l'espansione a macchia d'olio di "patologici" e notevoli oneri tecnici e finanziari gravanti sui bilanci e sull'organizzazione amministrativa.

Il che si amplifica (e si acuisce) per di più ad onta dei casi (non rari) di un'irrazionale (ed una irragionevole) amministrazione degli strumenti digitali utilizzabili per i beni culturali: com'è ad esempio per la situazione di moltissimi archivi non catalogati ma paradossalmente digitalizzati in vista di una futura (ed "ipotetica") catalogazione.

Tutto ciò (com'è intuibile) finisce per sgonfiare - nel medio termine - l'astratta teoria sulla ("presunta") sostenibilità economica della digitalizzazione del patrimonio culturale che ad oggi rappresenta (senz'altro) un peso aggiuntivo (più che una soluzione) nelle dinamiche (giuridiche e sociali) tra il fondamentale diritto di accesso ai beni culturali e le oggettive difficoltà sottese ai costi economici e tecnici per la gestione dei beni culturali in Italia.

6. Un'ulteriore controindicazione esistente: la vulnerabilità dei diritti fondamentali dinanzi all'uso delle Intelligenze Artificiali nel patrimonio culturale.

In questa sede risulta arduo affrontare con pertinenza ed esaustività il tema delle Intelligenze Artificiali: nonché tutti i connessi profili ricollegabili.

⁵⁵ Sul punto (*ex multis* in dottrina) si rinvia - senza pretese di completezza nel riferimento - alle ricostruzioni offerte nei contributi di E. FOLLIERI, *Attività liberalizzate e amministrazione di risultati*, in *Il Foro Amministrativo - TAR*, n. 1/2003, pp. 329-337; M. D'ALBERTI, *Libera concorrenza e diritto amministrativo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 2/2004, pp. 347-361; A. ROMANO TASSONE, *Analisi economica del diritto e "amministrazione di risultato"*, in *Diritto Amministrativo*, n. 1/2007, pp. 63-79; D. MONE, *Affidamenti in house providing a società pubbliche partecipate tra principio di concorrenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione: il caso delle società strumentali*, in *Rassegna di Diritto Pubblico Europeo*, n. 1/2016, pp. 151-173; E. BALBONI, *Per la democraticità dell'amministrazione: un pensiero lungo un'intera vita*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 1/2017, pp. 57-63; N. LONGOBARDI, *La posizione istituzionale dell'amministrazione pubblica e la Costituzione*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 1/2018, pp. 13-30; L. LONGHI, *L'in house providing tra libera autodeterminazione delle amministrazioni pubbliche e principio di concorrenza*, in *Rivista della Corte dei Conti*, n. 1/2019, pp. 280-284; A. MASSERA, *I servizi pubblici tra regole della concorrenza e responsabilità pubblica*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2019, pp. 439-482; E. CARUSO, *Principio di libera amministrazione, "in house providing" e cooperazione fra amministrazioni. Brevi riflessioni a partire da Corte cost. n. 65 del 2019 sul sistema idrico integrato della Regione Sardegna*, in *Le Regioni*, n. 3/2019, pp. 775-811; C. P. GUARINI, *Ricorso "condizionato" all'"in house providing" e principio di "libera amministrazione delle autorità pubbliche": una contraddizione solo apparente per CGUE e Corte costituzionale*, in *Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online*, n. 2/2020, pp. 1-24; L. GIANI, *L'amministrazione tra appropriatezza dell'organizzazione e risultato: spunti per una rilettura del dialogo tra territorio, autorità e diritti*, in *Nuove Autonomie*, n. 3/2021, pp. 551-582.

Si tratta, infatti, di una materia a sé stante e dai confini a tutt'oggi poco circoscrivibili: su cui - per fortuna - si segnala, in ogni caso, l'esistenza di apprezzabili studi della dottrina che, con rigore, manifesta i meriti di essersi (pionieristicamente) soffermata sull'impatto giuridico scatenabile dall'Intelligenza Artificiale nei confronti dell'esistenza umana e per conseguenza rispetto agli orizzonti "evolutivi" dell'ordinamento repubblicano (con risultati notevoli ed encomiabili per il progresso della ricerca scientifica)⁵⁶.

Tanto premesso, una rassegna sui "mali" culturali della digitalizzazione non può comunque prescindere dal sottolineare alcuni effetti negativi celati nei rapporti attuali tra il "fenomeno" di riproduzione virtuale del patrimonio culturale e l'utilizzo (applicativo) dell'Intelligenza Artificiale nel settore della cultura.

Anzi tutto, non dovremmo sottacere - mai - che anche la migliore delle Intelligenze Artificiali nel campo del patrimonio culturale difficilmente riuscirebbe a garantire ai suoi fruitori la stessa crescita "spirituale" e lo stesso arricchimento educativo che in natura si realizza attraverso il rapporto diretto tra l'uomo ed il bene «reale».

⁵⁶ Sul punto - *ex plurimis* in dottrina - si rimanda (senza pretese di esaustività nel riferimento) alle preziose analisi offerte nei contributi di S. SUWEIS - A. SIMONCINI, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, n. 1/2019, pp. 87-106; A. D'ALOIA, *Il diritto verso "il nuovo mondo". Le sfide dell'Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2019, pp. 3-31; A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2019, pp. 63-89; C. CASONATO, *Potenzialità e sfide dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2019, pp. 177-182; U. RUFFOLO - A. AMIDEI, *Intelligenza Artificiale e diritti della persona: le frontiere del "transumanesimo"*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 7/2019, pp. 1658-1670; C. NAPOLI, *Algoritmi, intelligenza artificiale e formazione della volontà pubblica: la decisione amministrativa e quella giudiziaria*, in *Rivista AIC*, n. 3/2020, pp. 318-354; T. GROPPi, *Alle frontiere dello Stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenze artificiali*, in *Consulta online*, n. 3/2020, pp. 675-683; G. MOBILIO, *L'intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR*, in *Federalismi.it*, n. 16/2020, pp. 266-298; A. CARDONE, *"Decisione algoritmica" vs decisione politica? A.I. Legge Democrazia*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; E. C. RAFFIOTTA, *L'erompere dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo della pubblica amministrazione e dei servizi al cittadino*, in *Percorsi costituzionali*, n. 2/2021, pp. 513-536; A. SIMONCINI, *Verso la regolamentazione dell'Intelligenza Artificiale. Dimensioni e governo*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2021, pp. 411-417; A. F. URICCHIO - G. RICCIO - U. RUFFOLO (a cura di), *Intelligenza Artificiale tra etica e diritti. Prime riflessioni a seguito del libro bianco dell'Unione europea*, Bari, Cacucci Editore, 2021; B. MARCHETTI - C. CASONATO, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento della Commissione Ue in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal*, n. 3/2021, pp. 415-437; P. OTRANTO, *Riflessioni in tema di decisione amministrativa, intelligenza artificiale e legalità*, in *Federalismi.it*, n. 7/2021, pp. 187-204; T. E. FROSINI, *L'orizzonte giuridico dell'intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal*, n. 1/2022, pp. 155-164; D. MARTIRE, *Intelligenza Artificiale e Stato costituzionale*, in *Diritto Pubblico*, n. 2/2022, pp. 397-444; A. D'ALOIA, *Intelligenza Artificiale (AI), società algoritmica, dimensione giuridica. Lavori in corso*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2022, pp. 651-683; A. PAJNO - F. DONATI - A. PERRUCCI (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione? Diritti fondamentali, dati personali e regolazione*, Volume 1, Bologna, il Mulino, 2022; M. C. CAVALLARO, *Amministrazione pubblica e sistemi di intelligenza artificiale: alcune riflessioni*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 4/2022, pp. 955-976; V. FANTI, *Intelligenza artificiale e diritto amministrativo: prospettive, limiti, pericoli*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 4/2022, pp. 1001-1014; R. FATTIBENE, *La tensione delle garanzie di libertà e diritti là dove il potenziamento cognitivo incontra l'intelligenza artificiale*, in *Federalismi.it*, n. 25/2022, pp. 1-24; A. CERRI, *Spunti e riflessioni sull'impiego dell'Intelligenza Artificiale nei procedimenti giuridici*, in *Diritto Pubblico*, n. 1/2023, pp. 39-60; D. U. GALETTA, *Human-stupidity-in-the-loop? Riflessioni (di un giurista) sulle potenzialità e i rischi dell'Intelligenza Artificiale*, in *Federalismi.it*, n. 5/2023, pp. 4-13; C. EQUIZI, *Intelligenza Artificiale: profili di opportunità e di criticità nella irrinunciabile tutela dei diritti fondamentali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 1/2024, pp. 313-331; A. SIMONCINI, *La dimensione costituzionale della giustizia predittiva. Riflessioni su intelligenza artificiale e processo*, in *Rivista di Diritto processuale*, n. 2/2024, pp. 389-423; M. FASAN, *Intelligenza Artificiale e costituzionalismo contemporaneo. Principi, diritti e modelli in prospettiva comparata*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024; A. PAPA (a cura di), *La regolazione dell'Intelligenza Artificiale nei processi decisionali. Opportunità, rischi, bilanciamento*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024.

Qui (si badi) non si allude solo al rischio di trasformazioni alteranti l'esperienza fisica con i beni culturali, ma si intende evidenziare il carattere infungibile del diritto di godimento del patrimonio culturale che è (senza dubbio) tra i diritti inviolabili dell'uomo concorrenti «alla formazione della sua personalità»⁵⁷. Calati in quest'ottica, in realtà, non sarebbe difficile intuire il rischio celato nella strisciante tendenza ordinamentale protesa a considerare “surrogabili” la fruizione fisica e la sperimentazione virtuale della cultura: perché il *trend* in sostanza potrebbe produrre (via via) effetti distortenti per la crescita umana di tutte quelle persone “indotte” a credere nell'equivalenza tra esercizio digitale ed analogico del diritto di accesso e godimento di ogni bene culturale.

Ciò (a ben riflettere) finirebbe - per conseguenza - per compromettere l'eguaglianza («sostanziale»⁵⁸) tra le posizioni dei cittadini nella Repubblica italiana: poiché si creerebbe una (surrettizia) distinzione tra chi più fortunatamente avesse le disponibilità ed i mezzi per il contatto fisico e diretto con il patrimonio culturale e tutti quanti gli altri cittadini (purtroppo) limitati ed “appiattiti” ad un godimento virtuale degli stessi beni (digitalizzati).

Per giunta, il fenomeno di utilizzo delle Intelligenze Artificiali nel campo dei servizi culturali sottende non soltanto dei pericoli per l'autentica e genuina formazione della personalità di ogni uomo (oltre al rischio di riconnesse genesi di discriminazioni tra le sfere giuridiche dei cittadini) ma all'unisono andrebbe considerata pure l'essenziale esigenza della tutela di altri diritti fondamentali comprimibili dall'Intelligenza Artificiale: a mero titolo esemplificativo (e come nient'altro di un quadro sommario) si potrebbe pensare

⁵⁷ A. MITROTTI, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coningio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018, p. 27.

⁵⁸ Nell'ampia letteratura esistente sul principio di eguaglianza nell'ordinamento appare essenziale - quanto meno - rimandare (senza alcuna - velleitaria - pretesa di esaustività nel riferimento) alle brillanti analisi di L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, Giuffrè, 1965; C. ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Napoli, Jovene, 1966; A. CERRI, *Nuove note sul principio di eguaglianza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 2/1971, pp. 973-988; U. ROMAGNOLI, *Il principio d'uguaglianza sostanziale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e procedura civile*, n. 4/1973, pp. 1289-1330; A. CERRI, *L'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Esame analitico ed ipotesi ricostruttive*, Milano, Giuffrè, 1976; N. OCCHIOCUPO (a cura di), *La Corte Costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività*, Bologna, il Mulino, 1978; A. PIZZORUSSO, *Che cos'è l'eguaglianza. Il principio etico e la norma giuridica nella vita reale*, Roma, Editori Riuniti, 1983; B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, Cedam, 1984; M. AINIS, *Azioni positive e principio d'eguaglianza*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, n. 1/1992, pp. 582-608; N. BOBBIO, *Eguaglianza e libertà*, Torino, Einaudi, 1995; A. CERRI, *L'eguaglianza*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2005; P. BIANCHI - S. PANIZZA (a cura di), *Quaderni sul principio di eguaglianza*, Padova, Cedam, 2008; S. GAMBINO, *Autonomia, asimmetria e principio di eguaglianza: limiti costituzionali al federalismo fiscale*, in *Politica del Diritto*, n. 1/2009, pp. 3-43; F. PALLANTE, *I diritti sociali tra federalismo e principio di eguaglianza sostanziale*, in *Diritto Pubblico*, n. 1/2011, pp. 249-292; D. FLORENZANO - D. BORGONOVO RE - F. CORTESE, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2012; G. P. DOLSO, *Osservazioni sul rapporto tra principio di eguaglianza e ordinamento regionale*, in *Le Regioni*, n. 1-2/2012, pp. 415-431; A. PIN (a cura di), *Il diritto e il dovere dell'eguaglianza. Problematiche attuali di un principio risalente*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015; M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale, Atti del Convegno di Campobasso 19-20 giugno 2015*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016; F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Torino, Giappichelli, 2016; S. CASSESE, *L'eguaglianza sostanziale nella Costituzione: genesi di una norma rivoluzionaria*, in *Le Carte e la Storia*, n. 1/2017, pp. 5-13; L. FERRAJOLI, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2018; A. D'ALOIA, *Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio 'sconfinato'*, in *Rivista AIC*, n. 4/2021, pp. 17-102.

all'imprescindibile assicurazione del diritto alla salute (*in primis*), alla delicata tutela del diritto alla *privacy* ed alla protezione dei dati personali, alla garanzia del diritto all'oblio o del diritto di non discriminazione, fino ad un'indispensabile cura effettiva del «diritto fondamentale a non essere “colpiti” da decisioni “esclusivamente” algoritmiche»⁵⁹. Ma ci si riferisce (come detto) ad un'elencazione - qui - puramente esemplificativa (e non affatto esaustiva).

Il problema è che l'ardua circoscrivibilità teorica dei diritti fondamentali vulnerabili rispetto all'uso delle Intelligenze Artificiali nel patrimonio culturale oggi si combina con le concrete fragilità caratterizzanti (di fatto) l'organizzazione e l'attività di tante Amministrazioni Pubbliche competenti nei servizi culturali: per il vero, se scavassimo (energicamente) a fondo scopriremmo - tuttora - l'esistenza in Italia di più di qualche Amministrazione impreparata ad assolvere il compito di una tutela ottimale dei diritti vantabili (sulla carta) dai fruitori del servizio digitalizzato per la cultura.

Questo dato non è solo empirico ed intrecciato all'attuale *status* di carenza delle risorse (soprattutto, di adeguato personale) che condiziona l'esercizio delle funzioni di tante Amministrazioni culturali: perché il punto risulta suffragato purtroppo da una vistosa e palpabile lacuna normativa in materia di disciplina delle Intelligenze Artificiali applicabili al patrimonio culturale.

Infatti, i recenti studi pubblicati dall'attenta dottrina non hanno potuto fare a meno di sottolineare come «sia il piano [nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale] sia le linee guida, sia l'infrastruttura in via di implementazione da parte di IPAC e Digital Library attraverso i cinque bandi per l'individuazione di partners privati finora adottati, sia le regole sull'implementazione di attività e servizi museali basati su algoritmi da parte delle istituzioni museali, non siano coerenti con l'approccio del rischio, ad esempio in ordine alla prevenzione e gestione dei bias nell'apprendimento o in ordine all'analisi preventiva di impatto, che [invece] sono richiesti dal regolamento europeo»⁶⁰ 2024/1689, in materia, conosciuto con l'acronimo di «AI Acts»⁶¹.

Non si deve sottacere - in particolare - come l'attuale disciplina normativa (ed il conseguente assetto amministrativo) per le funzioni di digitalizzazione dei beni culturali presti il fianco alla gravissima nonché

⁵⁹ A. SIMONCINI, *Profili costituzionali della amministrazione algoritmica*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 4/2019, p. 1175.

⁶⁰ L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1355.

⁶¹ *Ex multis* (in dottrina) si confrontino le analisi offerte nei preziosi contributi di G. LO SAPIO, *L'Artificial Intelligence Act e la prova di resistenza per la legalità algoritmica*, in *Federalismi.it*, n.16/2024, pp. 265-290; V. DE SANTIS, *Identità e persona all'epoca dell'intelligenza artificiale: riflessioni a partire dall'AI "Act"*, in *Federalismi.it*, n. 19/2024, pp. 137-168; G. MOBILIO, *Libertà di religione e intelligenza artificiale: le risposte e i limiti del nuovo AI Act*, in *Coscienza e Libertà*, n. 68/2024, pp. 89-99; F. DONATI, *La protezione dei diritti fondamentali nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2025, pp. 1-20; C. PINELLI, *L'AI Act: gestione del rischio e tutela dei diritti*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2/2025, pp. 452-457; G. CLEMENTE DI SAN LUCA - M. PALADINO, *Decisione amministrativa e intelligenza artificiale*, in *Federalismi.it*, n. 4/2025, pp. 106-143; L. COTINO HUESO - D. U. GALETTA, *The European Union Artificial Intelligence Act. A Systematic Commentary*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025; M. OROFINO, *Obiettivi, ambito di applicazione e principi fondamentali dell'AI Act*, in F. PIZZETTI - S. CALZOLAIO - A. IANNUZZI - E. LONGO - M. OROFINO, *La regolazione europea dell'intelligenza artificiale nella società digitale*, Torino, Giappichelli, 2025, pp. 33-62.

lapalissiana «manca[nza di] un riferimento alla necessità di una classificazione dei servizi [digitali] sulla base del rischio e [oltre tutto vi è] la [assenza di una] connessione della maturità digitale delle istituzioni culturali con l'implementazione di tecniche di governo del rischio, basate sull'elaborazione di esaustive valutazioni d'impatto»⁶².

Ad una buona vista non sfugge (insomma) come l'attuale disciplina normativa per la digitalizzazione dei beni culturali soffra la deficienza di un punto “nevralgico” per l'applicazione delle Intelligenze Artificiali: perché (si badi) «non viene sviluppato un approccio del rischio coerente con il regolamento n. 1689 del 2024»⁶³ dell'Unione Europea.

Né si ha l'impressione che i Disegni di Legge sull'Intelligenza Artificiale ad oggi in corso di esame presso il Parlamento italiano stiano tentando di colmare realmente la lacuna evidenziata⁶⁴ nonché evidenziabile: ed all'unisono anche la più attenta dottrina soffermatasi in materia ha (infatti) stigmatizzato l'insipienza del legislatore che «non introduce principi generali specifici per il settore della cultura e del patrimonio culturale»⁶⁵.

Di banale intuibilità sono le conseguenze nocive per la sfera delle persone attualmente a “contatto” con le Intelligenze Artificiali applicate al patrimonio culturale.

7. Il quinto “male”: l'informatizzazione tecnologica come sottile viatico di una promiscuità giuridica tra il riconoscimento culturale di un bene digitalizzato ed il piano delle tutele industriali.

È palese che la dichiarazione di “interesse culturale” di un bene persegua finalità estremamente diverse rispetto a quelle realizzabili dagli istituti nell'ordinamento funzionali alla garanzia delle tutele industriali per i beni in commercio: d'altronde, una cosa sono gli interessi culturali ed altra cosa costituiscono gli interessi commerciali.

Eppure, gli effetti di digitalizzazione e diffusione telematica dei cespiti del patrimonio culturale presente sul mercato (come per la tutela e la valorizzazione di tante opere artigianali od agroalimentari nel Paese) possono di fatto “surrogare” in modo indiretto (ed efficace) le garanzie prodotte da alcuni titoli tipici del diritto di proprietà industriale. Fra tutti gli esempi possibili basterebbe - solo - pensare alla nota vicenda

⁶² L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1356.

⁶³ L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1357.

⁶⁴ In particolare, merita di essere (qui) segnalata la presenza del Disegno di Legge presso il Senato della Repubblica italiana n. 1146-B della XIX Legislatura (rubricato «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale»). Per quel che interessa in questa sede il sopracitato Disegno di Legge si contraddistingue per i suoi articoli 24 e 25 (rispettivamente rubricati «Deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale» e «Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'Intelligenza Artificiale»). Purtroppo, come evidenziato dall'attenta dottrina, il testo «non introduce principi generali specifici per il settore della cultura e del patrimonio culturale» L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1360.

⁶⁵ L. FERRARA, *Gli strumenti di AI nel piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Prime osservazioni*, in *Amministrativamente*, n. 4/2024, p. 1360.

del «Tocai friulano»⁶⁶. Questo vino sul piano del diritto commerciale ha infatti dovuto cedere il passo alla denominazione tipica del vino *doc* ungherese *tokaj*: ma le forme di riconoscimento e di valorizzazione normativa dischiuse nelle “*Strade del Vino e dei Sapori*” della Regione Friuli-Venezia Giulia (attraverso le disposizioni della Legge regionale del 25 settembre 2015, n. 22) hanno (in concretezza) realizzato dei risultati equivalenti (se non migliori) per la “notorietà” del Tocai friulano rispetto agli effetti producibili dal «tipo» di tutela industriale della denominazione di qualità del bene vitivinicolo in questione⁶⁷.

Si tratta di un *trend* che è andato notevolmente consolidandosi ed ampliandosi grazie alla portata delle nuove tecnologie di comunicazione e (soprattutto) per merito del recente utilizzo degli strumenti digitali nel campo della valorizzazione (“culturale”) del pregiato Tocai friulano: un vino che oggi è molto più conosciuto di prima in Italia ed in Europa (sebbene non possa dirsi in verità che il risultato ottenuto sia dipeso dagli istituti del diritto industriale).

Ma gli esempi di questo tenore potrebbero qui continuare ad oltranza.

Per dare solo un’idea a tutto tondo delle esemplificazioni sarebbe ulteriormente possibile immaginare la portata dei concreti effetti commerciali prodotti sul mercato dal riconoscimento delle antichissime tradizioni campanarie di Agnone (Città delle Campane) come «beni» del patrimonio UNESCO⁶⁸, giacché in maniera indiretta ciò ha consolidato lo sviluppo produttivo di questa categoria merceologica in Italia e soprattutto nel mondo, oppure si potrebbe - ancora - riflettere sulle smisurate potenzialità industriali di fatto celate nei riconoscimenti delle stupende colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene come patrimonio dell’umanità.

In effetti, agli occhi di una persona fruitrice di beni valorizzati attraverso la digitalizzazione ed in sostanza “pubblicizzati” per scopi culturali in realtà nulla cambia se quei beni non risultassero essere coperti da tutele industriali: queste ultime (peraltro) sono spesso sconosciute alla media dei consumatori, mentre molto più note risultano le politiche e le attività di promozione e di valorizzazione dei beni di “interesse culturale”.

⁶⁶ Per un’analisi sul punto sia consentito il riferimento ad A. MITROTTI, “*Col tocai non si sbaglia mai*”: quando il vino è espressione di cultura identitaria, in *Rivista di Diritto alimentare*, n. 1/2019, pp. 50-59.

⁶⁷ Sulla duplice “natura” commerciale e culturale dei prodotti ad indicazione geografica protetta si confrontino, in particolare, le analisi sviluppate nel pregevole contributo di R. PALMA, *Agro-ecologia e indicazioni geografiche tra magia e razionalità nel diritto dell’UE e dell’OMC: “reinventare” le designazioni d’origine per preservare l’economia rurale, il patrimonio culturale e l’ambiente*, in *Rivista di Diritto industriale*, n. 6/2017, pp. 265-312.

⁶⁸ Ad Agnone è emblematica l’esperienza della «Pontificia Fonderia di Campane Marinelli» che al contempo è sia una rinomata attività produttiva (e restauratrice) di Campanili sia un museo di testimonianze di beni materiali ed immateriali di grande interesse culturale (in Italia e nel mondo). Il che suggella un’affascinante commistione in cui non è semplice tagliare con l’accetta dove finisca la cultura e dove inizi l’industria. Anche per questo si tratta (qui) di un caso paradigmatico assai significativo nel Patrimonio della Nazione: soprattutto in riferimento agli effetti (di fatto) prodotti della pertinente digitalizzazione.

Le conseguenze ordinamentali sono però pericolose: perché creano degli ambigui effetti di promiscuità giuridica tra il piano di riconoscimento e di valorizzazione culturale di un bene digitalizzato ed il distinto profilo delle tutele industriali di quel bene stesso che di fatto rischia di precipitare nelle «confusioni»⁶⁹ tra i differenti interessi della cultura e del commercio industriale⁷⁰.

8. Osservazioni conclusive.

Dalle riflessioni offerte sinora - in quest'analisi di diritto pubblico sulla digitalizzazione del patrimonio culturale - è forte l'auspicio di aver realizzato il principale scopo che ci si era prefissi di raggiungere ossia la "scoperta" (nel senso di una messa a nudo) dell'esistenza (reale) di traiettorie giuridiche non univoche (ed alquanto ambivalenti, in prospettiva) all'interno del percorso di rivoluzione digitale per la cura degli interessi culturali nel Paese (interessi - non si dimentichi, mai - ontologicamente pluralistici).

Dietro la riproduzione virtuale di un bene culturale (purtroppo) si nascondono conseguenze eterogenee per l'ordinamento dei beni culturali: infatti non ci sono "solo" degli effetti positivi nel *trend* di rivoluzione della cultura sempre più digitalizzata, ma la verità che non si può (e non si deve) sottacere è l'insorgenza ordinamentale di verosimili ripercussioni negative.

Qui, non si mette in dubbio l'enorme forza della digitalizzazione nel creare reti e sistemi di vantaggio per la rapida diffusione virtuale (e per la condivisione in Europa ed in tutto il mondo) del patrimonio culturale («comune») europeo: né si ignorano le poderose capacità dei mezzi digitali, specialmente, nel garantire una più ampia (ed agevole) fruibilità dei beni culturali.

Le nuove tecnologie possono (infatti) "creare" un contatto digitale con una platea più vasta (e pressoché universale) rispetto allo *standard* analogico dei classici fruitori del patrimonio culturale.

⁶⁹ Ovviamente, qui si ha piena consapevolezza della complessità e della notevole estensione dei profili dischiusi nel ventaglio dei rapporti tra le tutele industriali e le "tutele" culturali del patrimonio della Nazione.

Il punto meriterebbe, senza dubbio, un approfondimento monografico *ad hoc* (in separata sede). Giacché si tratta di mettere il dito in una vera e propria piaga dell'ordinamento italiano: al riguardo evocante degli scenari suscettibili di analisi profonde che ad oggi (però) ci sembrano pressoché inesplorate dalla dottrina, soprattutto per quanto attiene alle questioni relative agli istituti di disciplina del diritto industriale oggetto di materiali sovrapposizioni (ed interferenze) con l'impianto del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Dal che si aprirebbe lo squarcio verso la prospettiva scientifica di ricerche assai preziose, utili particolarmente al fine di scandagliare le tangibili implicazioni reciproche tra le tutele industriali e le garanzie culturali del patrimonio nazionale: con notevoli ricadute sul piano giuridico ed economico delle risorse nel Paese (anche in chiave di un'ambita - e ricercata - sostenibilità economica, sociale, ambientale e - nondimeno - culturale).

⁷⁰ Già da diversi anni - d'altro canto - l'autorevole dottrina in materia ha tenuto ad osservare (con acume) che «*se l'implicito presupposto per la dichiarazione di interesse culturale di una cosa, nell'ordinamento italiano, è che si tratti di una cosa non riprodotta in serie (con una minima eccezione per le collezioni di monete, che comunque devono evidenziare, come tali, un "interesse culturale eccezionale"), oggi siamo in presenza di una mostra che presenta oggetti originali ma riprodotti in serie industriali*» A. L. TARASCO, *Il design quale testimonianza della civiltà italiana nel mondo*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto online*, n. 2/2017, p. 2 (anche consultabile telematicamente sul sito della Rivista [Aedon](http://www.aedon.it)).

Ma, ciò è tanto vero quanto vere e reali sono al contempo le conseguenze negative in concreto derivanti dal fenomeno di digitalizzazione dei beni culturali.

I pericoli del mondo “virtuale” per la socialità umana su cui si fonda ogni ordinamento giuridico sono (di fatto) palpabili (e sensibili) nel campo della digitalizzazione dei beni culturali.

D'altronde, con estrema facilità può cogliersi la fisionomia del ventaglio dei mali culturali derivanti dalla digitalizzazione: a partire dalla rottura dei legami “viventi” tra la fisicità di ogni bene ed il pertinente luogo di tradizionale «memoria» e di conservazione locale (con effetti nocivi per il *genius loci*, per la culturalità dell'interesse tutelato e per il fondamentale pluralismo nella Repubblica italiana), passando per i rischi elevatissimi di alterazioni digitali dell'autenticità dell'interesse culturale oggetto di tutela giuridica, fino a considerare tutto il peso tecnico ed economico del consolidato ricorso da parte delle Amministrazioni Pubbliche all'esternalizzazione dei servizi digitali per il patrimonio culturale (gravato da patologici oneri che frantumano il mito di una sostenibilità digitale) e senza dimenticare mai la lapalissiana vulnerabilità dei diritti fondamentali dell'uomo al cospetto delle odierne applicazioni ordinamentali dell'Intelligenza Artificiale sui beni culturali.

Tutto ciò viene sostanziandosi (peraltro) a tacere dell'enorme confusione - in concreto - prodotta dalle nuove tecnologie di comunicazione tra il piano del riconoscimento culturale di un bene protagonista di «esposizione» (e diffusione) digitale ed il distinto profilo delle tutele industriali di quel bene stesso che - di fatto - finisce per precipitare nella promiscuità giuridica tra i differenti interessi “culturali” e “commerciali”.

Insomma, d'ora in poi sarebbe prudente (ed opportuno) non esaltare e sopravvalutare troppo la portata degli effetti positivi della digitalizzazione per i beni culturali che meritano (in realtà) di essere considerati (e disciplinati) finanche alla luce dei fronteggiabili effetti negativi nell'ordinamento: ciò vale a maggior ragione dinanzi all'interpretazione del fenomeno secondo i classici canoni caratterizzanti il «metodo» scientifico di uno studioso del diritto pubblico italiano⁷¹.

⁷¹ Non si tratta di pura teoria ma (all'opposto) di necessaria metodologia giuridica indispensabile per poter cogliere la complessità delle fattispecie presenti e future del diritto dei beni culturali digitalizzati nella Repubblica italiana. A tal proposito (nell'affrontare i complessi profili dischiusi nella digitalizzazione del patrimonio culturale) si ritiene di condividere le riflessioni di quell'autorevole parte della dottrina pubblicistica che (ragionando circa il “metodo” da dover seguire negli studi del diritto pubblico) esorta vivamente il giurista a non «intendere la divisione del lavoro scientifico nel senso che occorre lasciare le analisi politologiche del diritto agli studiosi di scienze politiche e quelle economiche del diritto agli economisti. Una divisione di questo tipo finirebbe per ricreare steccati disciplinari, dopo il dovuto riconoscimento dei valori reciproci [...] non si studiano materie od oggetti, ma problemi, e questi ultimi vanno inseguiti al di là delle divisioni disciplinari, sarà allora il problema a dettare il metodo. Saranno le domande a guidare i metodi» S. CASSESE, *Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 3/2006, p. 611. Per giunta è sufficiente - qui - limitarsi ad una rassegna della letteratura maturata nell'ultimo decennio per accorgersi della forte ricchezza metodologica caratterizzante le riflessioni della dottrina italiana di diritto pubblico: in particolare appare significativo rimandare (senza pretese di esaustività nei riferimenti) ai contributi di R. NANIA, *Su alcune questioni di metodo nell'insegnamento del diritto pubblico*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 2/2014, pp. 1-7; G. DELLA CANANEA, *Diritto (pubblico) e verità*, in G. DALLA TORRE - C. MIRABELLI (a cura di), *Verità e metodo in giurisprudenza. Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini in occasione del 25 Anniversario della consacrazione episcopale*, Città del

Forse, della presenza dei “mali” culturali all’interno della digitalizzazione del patrimonio nazionale inizia ad esservi un sentore (latente) nell’ordinamento italiano: infatti non può essere considerata (“soltanto”) una - mera - casualità che il D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, sia stato formalmente abrogato dal più recente D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57.

In particolare, il primo comma *ex articolo* 41 del D.P.C.M. del 15 marzo 2024, n. 57, ha disposto che «*dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 2023, n. 167. Fino all’adozione dei corrispondenti Decreti di cui all’articolo 40, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, del D.P.C.M. n. 169 del 2019*».

In sostanza, la delineata disciplina sull’*“Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (Digital Library)”* è stata fatta salva transitoriamente (ovverosia) fino all’adozione dei “nuovi” Decreti con i quali il Ministero della Cultura provvederà in concreto all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale (sia centrali che periferici) ed alla connessa distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale: con la puntuale definizione dei pertinenti compiti e funzioni, compresa (si badi) la riorganizzazione e la “ridefinizione” delle attività e dei poteri funzionali in capo agli uffici dotati di autonomia speciale (proprio com’è l’attuale *Digital Library*).

Insomma, è forte l’auspicio che la ‘nuova’ organizzazione ministeriale in atto costituisca l’occasione per una più consapevole disciplina delle attività di digitalizzazione dei beni culturali: nella speranza che una pragmatica esperienza e verifica delle varie criticità ossia delle lacune (oltre che dei pregi) del fenomeno digitale per i beni culturali induca - via via - il legislatore a concentrare le attenzioni nell’elaborazione di contenuti normativi più calati sull’effettiva realtà vivente del patrimonio culturale che non è suscettibile di essere sottoposto ad identici, omogenei ed uniformanti canoni riproduttivi.

La realizzazione dei summenzionati auspici sarebbe - assai - importante, soprattutto al fine di “mitigare” (e preferibilmente di risolvere) le conseguenze negative ovverosia i “mali” culturali della digitalizzazione del patrimonio della Nazione.

A nostro avviso, per esempio, una prima strada percorribile potrebbe essere l’introduzione di percorsi educativi e di offerte di didattica scolastica (ed universitaria) tendenti verso la costruzione di una solida

Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2014, pp. 227-240; F. PEDRINI, *Santi Romano e l’interpretazione giuridica. Appunti per una riflessione sul “metodo” nel diritto pubblico*, in *Jura Gentium*, n. 2/2018, pp. 79-113; V. TEOTONICO, *Contributo alla riflessione sul lascito di Vittorio Emanuele Orlando nel diritto pubblico*, Bari, Cacucci Editore, 2018; F. CORTESE - C. CARUSO - S. ROSSI (a cura di), *Alla ricerca del metodo nel Diritto Pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, Milano, Franco Angeli, 2020; M. MASSA, *Vittorio Emanuele Orlando e la ricerca di una prospettiva storicista sul diritto pubblico*, in *Diritto Pubblico*, n. 1/2021, pp. 277-299; C. E. GALLO, *Il metodo giuridico nella riflessione di Ignazio Maria Marino*, in *Diritto e processo amministrativo*, n. 2/2023, pp. 309-326; S. CASSESE, *Varcare le frontiere*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 3/2023, pp. 1055-1069; V. FERRANTE, *Una lezione di metodo: l’opera di Umberto Romagnoli*, in *Lavoro e Diritto*, n. 1/2024, pp. 5-16.



prospettiva mirata a formare i più giovani sui pregi reali e sui “difetti” concreti dell’utilizzo degli strumenti digitali (e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale) nel campo dei beni culturali.

Del resto, proprio l’educazione e la formazione costituiscono elementi della cultura (*ex articolo 9*, primo comma, della Costituzione) che da sempre è indispensabile presupposto (giuridico, sociale e politico) per cogliere tanto il riconoscimento della culturalità di un bene quanto l’evoluzione (sempre più rapida) della crescita scientifica e tecnologica nella Repubblica: sicché formare le nuove generazioni potrebbe, forse, rappresentare il primo passo fondamentale per iniziare a colmare le distanze tra tecnica digitale e conoscenze umanistiche dei beni culturali. Con l’augurio che ciò incarni nell’ordinamento il germoglio della nascita di anticorpi ed antidoti efficaci per i mali culturali del fenomeno digitale (in atto) all’interno del patrimonio della Nazione.